



---

*Documento di seduta*

---

**A9-0247/2022**

13.10.2022

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (COM(2021)0782 – C9-0457/2021 – 2021/0411(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Lena Düpont

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

### ***Emendamenti a un progetto di atto***

#### **Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne**

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

#### **Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato**

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .....	5
MOTIVAZIONE.....	77
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI.....	80
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO .....	96
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	97



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio  
(COM(2021)0782 – C9-0457/2021 – 2021/0411(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0782),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0457/2021),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
  - visto il parere della commissione per il controllo dei bilanci,
  - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0247/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
  3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

**Emendamento 1**  
**Proposta di direttiva**  
**Titolo 1**

*Testo della Commissione*

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio

*Emendamento*

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto **competenti** degli Stati membri, che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio

**Emendamento 2**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 1**

*Testo della Commissione*

(1) Le **minacce** transnazionali **determinate da** attività criminali richiedono una risposta coordinata, mirata e adeguata. Se da un lato le autorità nazionali che operano sul campo sono in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, dall'altro l'azione a livello dell'Unione è fondamentale per garantire una cooperazione efficiente ed efficace, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni. Inoltre il problema della criminalità organizzata, e del terrorismo in particolare, dimostra con la massima evidenza il legame tra sicurezza interna ed esterna. Tali minacce, che si propagano oltre frontiera, assumono la forma di gruppi criminali organizzati e terroristici dediti a un'ampia gamma di attività criminose.

*Emendamento*

(1) Le attività criminali transnazionali **costituiscono una minaccia significativa per la sicurezza interna dell'Unione e** richiedono una risposta coordinata, mirata e adeguata. Se da un lato le autorità nazionali che operano sul campo sono in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata, **alle forme gravi di criminalità** e al terrorismo, dall'altro l'azione a livello dell'Unione è fondamentale per garantire una cooperazione efficiente ed efficace, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni. Inoltre il problema della criminalità organizzata **e delle forme gravi di criminalità**, e del terrorismo in particolare, dimostra con la massima evidenza il legame tra sicurezza interna ed esterna. Tali minacce, che si propagano oltre frontiera, assumono la forma di gruppi criminali organizzati e terroristici dediti a un'ampia gamma di attività criminose **sempre più dinamiche e complesse, che richiedono un adattamento delle autorità di contrasto competenti affinché possano individuare e**

*prevenire tali attività nonché indagare sulle stesse in modo più efficace.*

### Emendamento 3

#### Proposta di direttiva Considerando 2

##### *Testo della Commissione*

(2) *In uno* spazio *senza* controlli alle frontiere interne i funzionari di polizia di uno Stato membro *dovrebbero avere*, nel quadro del diritto applicabile dell'Unione e nazionale, la possibilità di ottenere un accesso equivalente alle informazioni a disposizione dei loro colleghi in un altro Stato membro. A questo proposito le autorità di contrasto dovrebbero poter cooperare efficacemente e automaticamente in tutta l'Unione. Pertanto una componente essenziale delle misure che sostengono la sicurezza pubblica in uno spazio interdipendente senza controlli alle frontiere interne è rappresentata dalla cooperazione di polizia nell'ambito dello scambio di informazioni pertinenti ai fini *dell'attività di contrasto*. Lo scambio di informazioni sulla criminalità e sulle attività criminali, incluso il terrorismo, persegue l'obiettivo generale di proteggere la sicurezza delle persone fisiche.

##### *Emendamento*

(2) *Ai fini dello sviluppo dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, caratterizzato dall'assenza di* controlli alle frontiere interne, *è essenziale che* i funzionari di polizia *e il personale delle altre autorità di contrasto competenti* di uno Stato membro *abbiano*, nel quadro del diritto applicabile dell'Unione e nazionale, la possibilità di ottenere un accesso equivalente alle informazioni a disposizione dei loro colleghi in un altro Stato membro. A questo proposito le autorità di contrasto *competenti* dovrebbero poter cooperare efficacemente e automaticamente in tutta l'Unione. Pertanto una componente essenziale delle misure che sostengono la sicurezza pubblica in uno spazio interdipendente senza controlli alle frontiere interne è rappresentata dalla cooperazione di polizia nell'ambito dello scambio di informazioni pertinenti ai fini *della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini*. Lo scambio di informazioni sulla criminalità e sulle attività criminali, incluso il terrorismo, persegue l'obiettivo generale di proteggere la sicurezza delle persone fisiche *e giuridiche*.

**Emendamento 4**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 bis) La maggior parte dei gruppi di criminalità organizzata è presente in più di tre Stati membri ed è composta da membri di diverse nazionalità impegnati in varie attività criminali. Tali gruppi criminali presentano una struttura sempre più sofisticata, caratterizzata da sistemi di comunicazione forti ed efficienti e la cooperazione tra i loro membri a livello transfrontaliero.***

**Emendamento 5**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 ter) Per combattere efficacemente la criminalità transfrontaliera, è di fondamentale importanza che le autorità di contrasto competenti si scambino informazioni rapidamente e collaborino tra loro sul piano operativo. Benché la cooperazione transfrontaliera tra le autorità di contrasto competenti degli Stati membri sia migliorata negli ultimi anni, permangono ostacoli pratici. Tali ostacoli includono le diverse strutture delle autorità di contrasto competenti nonché le competenze diverse di cui dispongono, in parte dovute alle differenze tra i sistemi costituzionali nazionali. Anche le barriere linguistiche e la scarsa copertura di rete sono di ostacolo a un'efficace cooperazione, in particolare nelle regioni frontaliere.***



## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 2 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(2 quater)** *Alcuni Stati membri hanno sviluppato progetti pilota per rafforzare la cooperazione transfrontaliera, concentrandosi ad esempio su pattugliamenti congiunti a cui partecipano funzionari di polizia provenienti da Stati membri confinanti nelle regioni frontaliere. Diversi Stati membri hanno altresì adottato accordi bilaterali o anche accordi multilaterali. La presente direttiva non limita la possibilità per gli Stati membri di istituire tali progetti pilota o concludere tali accordi, purché con essa compatibili. Al contrario, gli Stati membri sono incoraggiati a scambiare le migliori pratiche e gli insegnamenti tratti dai progetti pilota e dagli accordi, nonché a utilizzare i finanziamenti dell'Unione disponibili a tale riguardo, in particolare quelli erogati dal Fondo Sicurezza interna di cui al regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1 bis</sup>.*

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Considerando 3

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(3) Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati è disciplinato dalla convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno

(3) Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati è disciplinato dalla convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno

1985<sup>47</sup>, adottata il 19 giugno 1990, in particolare gli articoli 39 e 46. La decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio<sup>48</sup> ha parzialmente sostituito tali disposizioni e ha introdotto nuove norme per lo scambio di informazioni e intelligence tra le autorità di contrasto degli Stati membri.

---

<sup>47</sup> Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

<sup>48</sup> Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

1985<sup>47</sup>, adottata il 19 giugno 1990, in particolare gli articoli 39 e 46. La decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio<sup>48</sup> ha parzialmente sostituito tali disposizioni e ha introdotto nuove norme per lo scambio di informazioni e intelligence tra le autorità di contrasto *competenti* degli Stati membri.

---

<sup>47</sup> Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

<sup>48</sup> Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

## **Emendamento 8**

### **Proposta di direttiva Considerando 4**

#### *Testo della Commissione*

(4) Le valutazioni, comprese quelle effettuate ai sensi del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio<sup>49</sup>, hanno indicato che la decisione quadro 2006/960/GAI non è sufficientemente chiara e non garantisce uno scambio adeguato e rapido di informazioni pertinenti tra gli Stati membri. Dalle valutazioni è altresì emerso che questa decisione quadro trova scarsa applicazione concreta, in parte a causa della mancanza di chiarezza incontrata nella pratica tra

#### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

l'ambito di applicazione della convenzione che attua l'Accordo di Schengen e quello della decisione quadro.

---

<sup>49</sup> Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva Considerando 5

#### *Testo della Commissione*

(5) Pertanto l'attuale quadro giuridico **costituito dalle disposizioni pertinenti della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e della decisione quadro 2006/960/GAI** dovrebbe essere aggiornato **e sostituito in modo da agevolare e garantire, mediante la definizione di** norme chiare e armonizzate, uno scambio di informazioni adeguato e rapido tra le autorità di contrasto competenti dei diversi Stati membri.

#### *Emendamento*

(5) Pertanto l'attuale quadro giuridico dovrebbe essere aggiornato **al fine di risolvere le differenze e stabilire** norme chiare e armonizzate **che facilitino e garantiscano** uno scambio di informazioni adeguato e rapido tra le autorità di contrasto competenti dei diversi Stati membri **e che consentano loro di adattarsi a uno scenario in rapida evoluzione ed espansione della criminalità organizzata, nel contesto della globalizzazione e della digitalizzazione della società.**

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva Considerando 6

*Testo della Commissione*

(6) In particolare è opportuno **risolvere le differenze tra le disposizioni pertinenti** della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen **e la** decisione quadro 2006/960/GAI, **disciplinando** gli scambi di informazioni ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini, sostituendo così integralmente, per quanto riguarda questi scambi, gli articoli 39 e 46 di **tale convenzione** e garantendo quindi la necessaria certezza del diritto. Inoltre le norme pertinenti dovrebbero essere semplificate e chiarite in modo da agevolare la loro effettiva applicazione nella pratica.

*Emendamento*

(6) In particolare è opportuno **che la presente direttiva disciplini** gli scambi di informazioni ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle relative indagini, sostituendo così integralmente, per quanto riguarda questi scambi, gli articoli 39 e 46 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e garantendo quindi la necessaria certezza del diritto. Inoltre le norme pertinenti **della** decisione quadro 2006/960/GAI, **abrogate dalla presente direttiva**, dovrebbero essere semplificate e chiarite in modo da agevolare la loro effettiva applicazione nella pratica.

## **Emendamento 11**

### **Proposta di direttiva Considerando 7**

*Testo della Commissione*

(7) È necessario stabilire norme per disciplinare gli aspetti trasversali di tale scambio di informazioni tra gli Stati membri. Le norme **della** presente direttiva non dovrebbero pregiudicare l'applicazione di quelle del diritto dell'Unione relative a sistemi o quadri specifici per tali scambi, quali i regolamenti (UE) 2018/1860<sup>50</sup>, (UE) 2018/1861<sup>51</sup>, (UE) 2018/1862<sup>52</sup> **e** (UE) 2016/794<sup>53</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive (UE) 2016/681<sup>54</sup> e 2019/1153<sup>55</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, e le decisioni 2008/615/GAI<sup>56</sup> e 2008/616/GAI<sup>57</sup> del Consiglio.

*Emendamento*

(7) È necessario stabilire norme **armonizzate** per disciplinare gli aspetti trasversali di tale scambio di informazioni tra gli Stati membri. Le norme **di cui alla** presente direttiva non dovrebbero pregiudicare l'applicazione di quelle del diritto dell'Unione relative a sistemi o quadri specifici per tali scambi, quali i regolamenti (UE) 2018/1860<sup>50</sup>, (UE) 2018/1861<sup>51</sup>, (UE) 2018/1862<sup>52</sup>, (UE) 2016/794<sup>53</sup> **e (UE) .../...<sup>[57 bis]</sup> [sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia ("Prüm II")]** del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive (UE) 2016/681<sup>54</sup> e 2019/1153<sup>55</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, e le decisioni 2008/615/GAI<sup>56</sup> e

---

<sup>50</sup> Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

<sup>51</sup> Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

<sup>52</sup> Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento n. 1986/2006 e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

<sup>53</sup> Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

<sup>54</sup> Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati

---

<sup>50</sup> Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1).

<sup>51</sup> Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006 (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14).

<sup>52</sup> Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento n. 1986/2006 e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56).

<sup>53</sup> Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

<sup>54</sup> Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati

gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132).

<sup>55</sup> Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122).

<sup>56</sup> Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

<sup>57</sup> Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12). Una proposta di regolamento sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia ("Prüm II") è finalizzata ad abrogare parti di queste decisioni del Consiglio.

gravi (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132).

<sup>55</sup> Direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati, e che abroga la decisione 2000/642/GAI del Consiglio (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 122).

<sup>56</sup> Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

<sup>57</sup> Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12). Una proposta di regolamento sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia ("Prüm II") è finalizzata ad abrogare parti di queste decisioni del Consiglio.

## **Emendamento 12**

### **Proposta di direttiva Considerando 8**

#### *Testo della Commissione*

(8) La presente direttiva non disciplina la comunicazione e l'utilizzo di informazioni a titolo di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario. In particolare, poiché essa non dovrebbe essere intesa come atto che istituisce il diritto di utilizzare le informazioni fornite

#### *Emendamento*

(8) La presente direttiva non disciplina la comunicazione e l'utilizzo di informazioni a titolo di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario. In particolare, poiché essa non dovrebbe essere intesa come atto che istituisce il diritto di utilizzare le informazioni fornite

ai sensi della presente direttiva a titolo di prova, lascia di conseguenza impregiudicato qualsiasi requisito previsto dal diritto applicabile di ottenere il consenso dello Stato membro che fornisce le informazioni per tale utilizzo. La presente direttiva lascia impregiudicati gli atti del diritto dell'Unione in materia di prove, quali il regolamento (UE) .../...<sup>58</sup> [relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale] e **la direttiva** (UE) .../...<sup>59</sup> [recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali].

---

<sup>58</sup> Proposta di regolamento, COM(2018) 225 final - 2018/0108 (COD).

<sup>59</sup> Proposta di direttiva, COM(2018) 226 final - 2018/0107 (COD).

ai sensi della presente direttiva a titolo di prova, lascia di conseguenza impregiudicato qualsiasi requisito previsto dal diritto applicabile di ottenere il consenso dello Stato membro che fornisce le informazioni per tale utilizzo. ***Tuttavia, al momento di fornire informazioni ai sensi della presente direttiva uno Stato membro che fornisce informazioni dovrebbe poter autorizzare un altro Stato membro a utilizzare tali informazione a titolo di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario aperto a seguito delle indagini penali pertinenti.*** La presente direttiva lascia impregiudicati gli atti del diritto dell'Unione in materia di prove, quali il regolamento (UE) .../... ***del Parlamento europeo e del Consiglio***<sup>58</sup> [relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione di prove elettroniche in materia penale] e ***le direttive 2014/41/UE 58 bis e*** (UE) .../...<sup>59</sup> [recante norme armonizzate sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove nei procedimenti penali] ***del Parlamento europeo e del Consiglio.***

---

<sup>58</sup> Proposta di regolamento, COM(2018) 225 final - 2018/0108 (COD).

<sup>59</sup> Proposta di direttiva, COM(2018) 226 final - 2018/0107 (COD).

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) Tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere soggetti a tre principi generali: disponibilità, accesso equivalente e

#### *Emendamento*

(9) Tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva dovrebbero essere soggetti a tre principi generali: disponibilità, accesso equivalente e

riservatezza. Sebbene non pregiudichino le disposizioni più specifiche della presente direttiva, tali principi dovrebbero, laddove necessario, guidarne l'interpretazione e l'applicazione. *Ad esempio* il principio di disponibilità dovrebbe intendersi come indicazione che le informazioni pertinenti in possesso del punto di contatto unico o delle autorità di contrasto di uno Stato membro dovrebbero essere messe a disposizione nella misura più ampia possibile anche a quelli di altri Stati membri. Tuttavia il principio non dovrebbe pregiudicare l'applicazione, se giustificata, di disposizioni specifiche della presente direttiva che limitano la disponibilità delle informazioni, come quelle relative ai motivi di rifiuto delle richieste di informazioni e all'autorizzazione giudiziaria. *Inoltre*, in base al principio dell'accesso equivalente, l'accesso del punto di contatto unico e delle autorità di contrasto di altri Stati membri alle informazioni pertinenti dovrebbe essere sostanzialmente uguale (e quindi né più rigoroso né meno rigoroso) all'accesso di quelli di uno stesso Stato membro, fatte salve le disposizioni più specifiche della direttiva.

riservatezza. Sebbene non pregiudichino le disposizioni più specifiche della presente direttiva, tali principi dovrebbero, laddove necessario, guidarne l'interpretazione e l'applicazione. *In primo luogo*, il principio di disponibilità dovrebbe intendersi come indicazione che le informazioni pertinenti in possesso del punto di contatto unico o delle autorità di contrasto *competenti* di uno Stato membro dovrebbero essere messe a disposizione nella misura più ampia possibile anche a quelli di altri Stati membri *per le stesse finalità in un caso interno analogo*. Tuttavia il principio non dovrebbe pregiudicare l'applicazione, se giustificata, di disposizioni specifiche della presente direttiva che limitano la disponibilità delle informazioni, come quelle relative ai motivi di rifiuto delle richieste di informazioni e all'autorizzazione giudiziaria. *In secondo luogo*, in base al principio dell'accesso equivalente, l'accesso del punto di contatto unico e delle autorità di contrasto *competenti* di altri Stati membri alle informazioni pertinenti dovrebbe essere sostanzialmente uguale (e quindi né più rigoroso né meno rigoroso) all'accesso di quelli di uno stesso Stato membro, fatte salve le disposizioni più specifiche della direttiva. *In terzo luogo, il principio di riservatezza impone agli Stati membri di rispettare le reciproche norme nazionali in materia di riservatezza al momento di trattare informazioni contrassegnate come riservate fornite al punto di contatto unico o all'autorità di contrasto competente, garantendo un livello di riservatezza analogo conformemente alle norme in materia di riservatezza previste dal diritto nazionale.*

#### Emendamento 14



**Proposta di direttiva**  
**Considerando 10**

*Testo della Commissione*

(10) Al fine di conseguire l'obiettivo di agevolare e garantire uno scambio adeguato e rapido di informazioni tra gli Stati membri, è opportuno prevedere la possibilità di ottenere tali informazioni inviando una richiesta al punto di contatto unico dell'altro Stato membro interessato nel rispetto di determinati obblighi chiari, ***semplificati e armonizzati. Per quanto riguarda il contenuto di tali richieste di informazioni, si dovrebbe in particolare specificare, in modo esaustivo e sufficientemente dettagliato e fatta salva la necessità di una valutazione caso per caso,*** quando tali richieste vadano considerate urgenti ***e quali spiegazioni*** minime debbano contenere.

*Emendamento*

(10) Al fine di conseguire l'obiettivo di agevolare e garantire uno scambio adeguato e rapido di informazioni tra gli Stati membri, è opportuno prevedere la possibilità di ottenere tali informazioni inviando una richiesta al punto di contatto unico dell'altro Stato membro interessato, nel rispetto di determinati obblighi chiari ***relativamente a quando*** tali richieste ***possano essere inviate,*** quando tali richieste vadano considerate urgenti, quali ***informazioni*** minime debbano contenere ***e in quale lingua debbano essere trasmesse.***

**Emendamento 15**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 11**

*Testo della Commissione*

(11) Anche se i punti di contatto unici di ciascuno Stato membro dovrebbero in ogni caso avere la possibilità di presentare richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro, ai fini di un'applicazione più flessibile della normativa, è opportuno consentire agli Stati membri di decidere che, in aggiunta, anche le loro autorità di contrasto possono presentare tali richieste. Affinché i punti di contatto unici possano svolgere le rispettive funzioni di coordinamento ai sensi della presente direttiva, è tuttavia necessario che, qualora uno Stato membro adotti una siffatta decisione, il suo punto di

*Emendamento*

(11) Anche se i punti di contatto unici di ciascuno Stato membro dovrebbero in ogni caso avere la possibilità di presentare richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro, ai fini di un'applicazione più flessibile della normativa, è opportuno consentire agli Stati membri di decidere che, in aggiunta, anche le loro autorità di contrasto ***competenti*** possono presentare tali richieste. ***Le norme che disciplinano tali richieste dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale e comunicate alla Commissione. Ogni Stato membro dovrebbe inviare alla Commissione un***

contatto unico sia messo al corrente, mettendolo sempre in copia, di tutte le richieste presentate nonché di tutte le comunicazioni ad esse relative.

***elenco delle autorità di contrasto competenti autorizzate a inviare tali richieste nonché informarla circa eventuali modifiche a tale elenco. La Commissione dovrebbe pubblicare un elenco di tutte le autorità di contrasto competenti degli Stati membri e le relative modifiche nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.*** Affinché i punti di contatto unici possano svolgere le rispettive funzioni di coordinamento ai sensi della presente direttiva, è tuttavia necessario che, qualora uno Stato membro adotti una siffatta decisione, il suo punto di contatto unico sia messo al corrente, mettendolo sempre in copia, di tutte le richieste presentate nonché di tutte le comunicazioni ad esse relative. ***Al contempo, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per ridurre al minimo indispensabile la doppia archiviazione dei dati personali.***

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva Considerando 12**

*Testo della Commissione*

***(12) La fissazione di termini è necessaria per garantire un trattamento rapido delle richieste di informazioni presentate a un punto di contatto unico. Essi dovrebbero essere chiari e proporzionati e tenere conto del fatto che la richiesta di informazioni sia urgente e che sia necessaria un'autorizzazione giudiziaria preventiva. Al fine di garantire il rispetto dei termini applicabili, e pur consentendo un certo margine di flessibilità qualora ciò sia obiettivamente giustificato, è necessario consentire deroghe, a titolo eccezionale, solo se e nella misura in cui all'autorità giudiziaria***

*Emendamento*

***soppresso***

*competente dello Stato membro destinatario della richiesta occorra più tempo per decidere in merito alla concessione dell'autorizzazione giudiziaria necessaria. Tale necessità potrebbe verificarsi ad esempio a causa dell'ampia portata o della complessità delle questioni sollevate dalla richiesta di informazioni.*

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) La fissazione di termini è necessaria per garantire un trattamento rapido delle richieste di informazioni presentate a un punto di contatto unico. Essi dovrebbero essere chiari e proporzionati *e tenere* conto del fatto che la richiesta di informazioni sia urgente *e* che sia necessaria un'autorizzazione giudiziaria preventiva. *Al fine di garantire il rispetto dei termini applicabili, e pur consentendo un certo margine di flessibilità* qualora ciò sia obiettivamente giustificato, *è necessario consentire deroghe, a titolo eccezionale, solo se e nella misura in cui* all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro destinatario della richiesta occorra più tempo per decidere in merito alla concessione dell'autorizzazione giudiziaria necessaria. Tale necessità potrebbe verificarsi ad esempio a causa dell'ampia portata o della complessità delle questioni sollevate dalla richiesta di informazioni.

#### *Emendamento*

(12) La fissazione di termini *stabiliti con precisione* è necessaria per garantire un trattamento rapido delle richieste di informazioni presentate a un punto di contatto unico *o a un'autorità di contrasto competente*. Essi dovrebbero essere chiari e proporzionati, *tenendo* conto del fatto che la richiesta di informazioni sia urgente, che *riguardi un reato grave, che le informazioni richieste siano direttamente accessibili o debbano essere ottenute da un'autorità pubblica o da un privato stabilito in tale Stato membro, oppure che* sia necessaria un'autorizzazione giudiziaria preventiva *prevista dal diritto nazionale*. Qualora ciò sia obiettivamente giustificato, *ovvero se* all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro destinatario della richiesta occorra più tempo per decidere in merito alla concessione dell'autorizzazione giudiziaria necessaria, *il punto di contatto unico o l'autorità di contrasto competente, a seconda dei casi, dovrebbero poter derogare ai termini stabiliti*. Tale necessità potrebbe verificarsi ad esempio a causa dell'ampia portata o della complessità delle questioni sollevate dalla richiesta di

informazioni.

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) In casi eccezionali può essere obiettivamente giustificato che uno Stato membro rifiuti una richiesta di informazioni presentata a un punto di contatto unico. Per garantire il funzionamento efficace del sistema creato dalla presente direttiva, tali casi dovrebbero essere specificati in modo esaustivo e interpretati in modo restrittivo. Qualora solo parti delle informazioni oggetto di tale richiesta riguardino i motivi per i quali essa è rifiutata, le informazioni rimanenti *devono* essere fornite entro i termini stabiliti dalla presente direttiva. *È opportuno prevedere la possibilità* di chiedere chiarimenti, *nel qual caso* i termini applicabili dovrebbero essere sospesi. *Tuttavia tale possibilità dovrebbe essere concessa unicamente se i chiarimenti sono oggettivamente necessari e proporzionati, in quanto la richiesta di informazioni sarebbe altrimenti rifiutata* per uno dei motivi elencati nella presente direttiva. Ai fini di una cooperazione efficace si dovrebbe poter richiedere i chiarimenti necessari anche in altre circostanze, senza però che ciò causi la sospensione dei termini.

#### *Emendamento*

(13) In casi eccezionali può essere obiettivamente giustificato che uno Stato membro rifiuti una richiesta di informazioni presentata a un punto di contatto unico. Per garantire il funzionamento efficace del sistema creato dalla presente direttiva, tali casi dovrebbero essere specificati in modo esaustivo e interpretati in modo restrittivo. ***In particolare, è opportuno stabilire le garanzie necessarie per prevenire qualsiasi abuso del meccanismo di scambio di informazioni per scopi politici e violazioni manifeste dei diritti fondamentali. Inoltre va esercitata la dovuta diligenza per quanto riguarda le richieste presentate da un punto di contatto unico o da un'autorità di contrasto competente di uno Stato membro soggetto a una procedura a norma dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea.*** Qualora solo parti delle informazioni oggetto di tale richiesta riguardino i motivi per i quali essa è rifiutata, le informazioni rimanenti *dovrebbero* essere fornite entro i termini stabiliti dalla presente direttiva. ***Al fine di evitare rifiuti inutili, il punto di contatto unico o l'autorità di contrasto competente dello Stato membro richiedente, a seconda dei casi, dovrebbero chiedere ulteriori chiarimenti necessari per elaborare la richiesta di informazioni.*** I termini applicabili dovrebbero essere sospesi ***dal momento in cui lo Stato membro richiedente riceve la richiesta di chiarimenti fino al momento in cui vengono forniti i chiarimenti richiesti.***

*Tuttavia, al fine di evitare ritardi ingiustificati nella fornitura delle informazioni richieste, le richieste di chiarimenti inoltrate al fine di evitare rifiuti per uno dei motivi elencati nella presente direttiva dovrebbero essere possibili solo a condizione che siano oggettivamente necessarie e proporzionate per valutare la richiesta di informazioni.*

Ai fini di una cooperazione efficace si dovrebbe poter richiedere i chiarimenti necessari anche in altre circostanze, senza però che ciò causi *una* sospensione dei termini.

## Emendamento 19

### Proposta di direttiva Considerando 14

#### *Testo della Commissione*

(14) Per consentire la flessibilità necessaria in previsione delle esigenze operative che possono variare nella pratica, oltre alle richieste di informazioni presentate ai punti di contatto unici, è opportuno disporre la creazione di altre due modalità di scambio di informazioni. La prima riguarda la comunicazione spontanea di informazioni, *ossia quando essa avviene su iniziativa del* punto di contatto unico o delle autorità di contrasto senza una richiesta preventiva. La seconda consiste nella comunicazione di informazioni nei casi in cui i punti di contatto unici o le autorità di contrasto *non* presentino le richieste di informazioni *al punto di contatto unico, bensì* direttamente alle autorità di contrasto di un altro Stato membro. Per entrambe le modalità è opportuno fissare solo un numero limitato di obblighi minimi, in particolare per quanto riguarda la necessità di tenere informati i punti di contatto unici nonché la

#### *Emendamento*

(14) Per consentire la flessibilità necessaria in previsione delle esigenze operative che possono variare nella pratica, oltre alle richieste di informazioni presentate ai punti di contatto unici, è opportuno disporre la creazione di altre due modalità di scambio di informazioni. La prima riguarda la comunicazione spontanea di informazioni *da parte di un* punto di contatto unico o *da parte* delle autorità di contrasto *competenti di un altro Stato membro* senza una richiesta preventiva, *vale a dire la fornitura di informazioni di propria iniziativa*. La seconda consiste nella comunicazione di informazioni nei casi in cui i punti di contatto unici o le autorità di contrasto *competenti* presentino le richieste di informazioni direttamente alle autorità di contrasto *competenti* di un altro Stato membro. Per entrambe le modalità è opportuno fissare solo un numero limitato di obblighi minimi, in particolare per quanto riguarda la necessità

comunicazione di informazioni di propria iniziativa, le circostanze che richiedono la comunicazione di informazioni e la lingua da utilizzare.

di tenere informati i *pertinenti* punti di contatto unici nonché la comunicazione di informazioni di propria iniziativa, le circostanze che richiedono la comunicazione di informazioni e la lingua da utilizzare.

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Considerando 15

#### *Testo della Commissione*

(15) L'obbligo di un'autorizzazione giudiziaria preventiva per la comunicazione di informazioni *può costituire* un'importante salvaguardia. Gli ordinamenti giuridici degli Stati membri sono diversi sotto questo profilo e la presente direttiva non dovrebbe essere intesa come intervento che modifica *i pertinenti obblighi stabiliti* dalla legislazione nazionale. L'obiettivo è soltanto quello di subordinare tali *obblighi* alla condizione che gli scambi interni e gli scambi tra Stati membri siano trattati in modo equivalente sia dal punto di vista sostanziale che procedurale. Inoltre, al fine di ridurre al minimo i ritardi e le complicazioni relativi all'applicazione di tale obbligo, il punto di contatto unico o le autorità di contrasto, a seconda dei casi, dello Stato membro dell'autorità giudiziaria competente dovrebbero adottare tutte le misure pratiche e giuridiche, se del caso in cooperazione con il punto di contatto unico o l'autorità di contrasto *di un altro Stato membro che ha richiesto le informazioni*, per ottenere l'autorizzazione giudiziaria *il più rapidamente possibile*.

#### *Emendamento*

(15) L'obbligo di un'autorizzazione giudiziaria preventiva per la comunicazione di informazioni, *se previsto nel diritto nazionale, costituisce* un'importante salvaguardia *che dovrebbe essere rispettata. Tuttavia*, gli ordinamenti giuridici degli Stati membri sono diversi sotto questo profilo e la presente direttiva non dovrebbe essere intesa come intervento che modifica *le regole e le condizioni relative alle autorizzazioni giudiziarie preventive stabilite* dalla legislazione nazionale. L'obiettivo è soltanto quello di subordinare tali *regole e condizioni* alla condizione che gli scambi interni e gli scambi tra Stati membri siano trattati in modo equivalente sia dal punto di vista sostanziale che procedurale. Inoltre, al fine di ridurre al minimo i ritardi e le complicazioni relativi all'applicazione di tale obbligo, il punto di contatto unico o le autorità di contrasto *competenti*, a seconda dei casi, dello Stato membro dell'autorità giudiziaria competente dovrebbero adottare tutte le misure pratiche e giuridiche, se del caso in cooperazione con il punto di contatto unico *richiedente* o l'autorità di contrasto *competente*, per ottenere l'autorizzazione giudiziaria *entro i termini applicabili*.

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) È particolarmente importante che la protezione dei dati personali, conformemente al diritto dell'Unione, sia garantita in relazione a tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva. A tal fine **le norme** della presente direttiva **dovrebbero essere allineate alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>60</sup>**. In particolare è opportuno specificare che qualsiasi dato personale scambiato dai punti di contatto unici e dalle autorità di contrasto deve rimanere limitato alle categorie di dati **elencati nella sezione B, punto 2, dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>61</sup>**. Inoltre, per quanto possibile, tali dati personali dovrebbero essere distinti in base al loro grado di affidabilità ed esattezza, scindendo i fatti dalle valutazioni personali, al fine di garantire **la protezione delle persone, così come la qualità e l'affidabilità delle informazioni scambiate. Se errati, i dati personali dovrebbero essere rettificati o cancellati senza indugio. Tale rettifica o cancellazione, nonché qualsiasi altro trattamento dei dati personali in relazione alle attività previste dalla presente direttiva, dovrebbero essere effettuati nel rispetto delle norme applicabili del diritto dell'Unione, in particolare della direttiva (UE) 2016/680 e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>62</sup>, che la presente direttiva lascia inalterate.**

#### *Emendamento*

(16) È particolarmente importante che la protezione dei dati personali, conformemente al diritto dell'Unione, sia garantita in relazione a tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva. A tal fine, **qualsiasi trattamento di dati personali da parte di un punto unico di contatto o di un'autorità di contrasto competente ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere svolto nel pieno rispetto della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>60</sup>. L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) dovrebbe trattare i dati nel rispetto delle regole di cui al regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo e del Consiglio<sup>61</sup>. Detto regolamento resta inalterato dalla presente direttiva.** In particolare è opportuno specificare che qualsiasi dato personale scambiato dai punti di contatto unici e dalle autorità di contrasto **competenti** deve rimanere limitato alle categorie di dati **per categoria di interessato elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/794. Di conseguenza, è opportuno operare una chiara distinzione tra i dati relativi agli indagati e i dati relativi ai testimoni, alle vittime o alle persone appartenenti ad altri gruppi, per i quali si applicano limitazioni più severe.** Inoltre, per quanto possibile, tali dati personali dovrebbero essere distinti in base al loro grado di affidabilità ed esattezza, scindendo i fatti dalle valutazioni personali, al fine di garantire **entrambi. Il punto unico di contatto unici o, se del**

***caso, le autorità di contrasto competenti dovrebbero trattare le richieste di informazioni a norma della presente direttiva il più rapidamente possibile per garantire l'esattezza e l'affidabilità dei dati personali, evitare l'inutile doppia archiviazione di dati e ridurre il rischio che tali dati siano obsoleti o non siano più disponibili all'autorità di contrasto competente richiesta. Se errati, i dati personali dovrebbero essere rettificati o cancellati senza indugio.***

---

<sup>60</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

<sup>61</sup> Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

<sup>62</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

---

<sup>60</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

<sup>61</sup> Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

<sup>62</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).



## Emendamento 22

### Proposta di direttiva Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) Al fine di consentire una comunicazione adeguata e rapida di informazioni da parte dei punti di contatto unici su richiesta o di propria iniziativa, è importante che ***i funzionari*** competenti degli Stati membri interessati si comprendano a vicenda. ***Le barriere linguistiche spesso ostacolano lo scambio transfrontaliero di informazioni. Per questo motivo dovrebbero essere stabilite norme sulle lingue da utilizzare per le richieste di informazioni presentate ai punti di contatti unici, per la comunicazione delle informazioni che devono essere fornite dai punti di contatti unici e per qualsiasi altra comunicazione relativa a tali informazioni, come quella riguardante i rifiuti e i chiarimenti. Tali norme dovrebbero instaurare un equilibrio tra, da una parte, il rispetto della diversità linguistica all'interno dell'Unione e il contenimento al minimo dei costi di traduzione e, dall'altra, le esigenze operative legate a uno scambio adeguato e rapido di informazioni a livello transfrontaliero. Pertanto*** gli Stati membri dovrebbero ***compilare un elenco contenente una o più lingue ufficiali dell'Unione di loro scelta, ma comprendente anche una lingua ampiamente intesa e utilizzata nella pratica, ossia l'inglese.***

#### *Emendamento*

(17) Al fine di consentire una comunicazione adeguata e rapida di informazioni da parte dei punti di contatto unici su richiesta o di propria iniziativa, è importante che ***le autorità di contrasto*** competenti degli Stati membri interessati si comprendano a vicenda. ***Per prevenire ritardi nella fornitura delle informazioni richieste causati da barriere linguistiche e per limitare i costi di traduzione, gli Stati membri dovrebbero compilare un elenco di una o più lingue ufficiali dell'Unione con le quali il loro punto di contatto unico può essere contattato e con le quali il medesimo può comunicare. Tutte le comunicazioni di follow-up relative a una richiesta specifica dovrebbero essere trasmesse nella lingua in cui tale richiesta è stata presentata. Dette comunicazioni di follow-up dovrebbero includere la fornitura delle informazioni richieste, i rifiuti, comprese le motivazioni dei rifiuti e, ove applicabile, le richieste di chiarimenti e i chiarimenti forniti. Gli Stati membri dovrebbero inoltre impegnarsi per migliorare nel complesso le competenze del loro personale in materia di lingue straniere, ad esempio organizzando corsi di formazione specifici.***

## Emendamento 23

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 18**

*Testo della Commissione*

(18) *Costituisce una priorità l'ulteriore sviluppo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) come hub centrale dell'Unione per lo scambio di informazioni sulla criminalità. Per questo motivo, quando sono scambiate informazioni o comunicazioni correlate, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in base a una richiesta di informazioni presentata a un punto di contatto unico o a un'autorità di contrasto o di propria iniziativa, è opportuno inviarne una copia a Europol*, ma solo nella misura in cui si tratti di reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi dell'Agenzia. *In pratica ciò può essere fatto segnando come impostazione predefinita la casella corrispondente di SIENA.*

*Emendamento*

(18) *Per garantire che Europol possa svolgere il suo ruolo di hub centrale dell'Unione per lo scambio di informazioni sulla criminalità e, così facendo, sostenere le autorità di contrasto competenti, si dovrebbe effettuare una valutazione caso per caso in merito all'opportunità di inviare a Europol una copia delle informazioni o comunicazioni correlate scambiate ai sensi della presente direttiva*, ma solo nella misura in cui si tratti di reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi dell'Agenzia. *Gli Stati membri dovrebbero garantire che il loro personale riceva il sostegno e la formazione adeguati per individuare in maniera rapida e accurata quali informazioni scambiate nel contesto della presente direttiva rientrano nel mandato di Europol e sono necessarie all'Agenzia per conseguire i suoi obiettivi.*

**Emendamento 24**

**Proposta di direttiva**  
**Considerando 19**

*Testo della Commissione*

(19) È necessario porre rimedio alla proliferazione dei canali di comunicazione utilizzati per la trasmissione di informazioni sull'attività di contrasto tra gli Stati membri e delle relative comunicazioni, poiché essa ostacola lo scambio adeguato e rapido di tali informazioni. Pertanto il ricorso all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni denominata SIENA, gestita da Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794, dovrebbe

*Emendamento*

(19) È necessario porre rimedio alla proliferazione dei canali di comunicazione utilizzati per la trasmissione di informazioni sull'attività di contrasto tra gli Stati membri e delle relative comunicazioni, poiché essa ostacola lo scambio adeguato e rapido di tali informazioni *e aumenta i rischi per la sicurezza dei dati personali*. Pertanto il ricorso all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni ("SIENA"), gestita da Europol conformemente al

essere reso obbligatorio per tutte le trasmissioni e comunicazioni di cui alla presente direttiva, inclusi l'invio di richieste di informazioni presentate ai punti di contatto unici e direttamente alle autorità di contrasto, la comunicazione di informazioni in base a tali richieste e di propria iniziativa, le comunicazioni riguardanti i rifiuti e i chiarimenti, nonché le copie inviate ai punti di contatto unici e a Europol. A tal fine tutti i punti di contatto unici, nonché tutte le autorità di contrasto che potrebbero intervenire in tali scambi, dovrebbero essere direttamente collegati a SIENA. A questo proposito è opportuno tuttavia prevedere un periodo di transizione per consentire l'attuazione completa di SIENA.

regolamento (UE) 2016/794, dovrebbe essere reso obbligatorio per tutte le trasmissioni e comunicazioni di cui alla presente direttiva, inclusi l'invio di richieste di informazioni presentate ai punti di contatto unici e direttamente alle autorità di contrasto **competenti**, la comunicazione di informazioni in base a tali richieste e di propria iniziativa, le comunicazioni riguardanti i rifiuti e i chiarimenti, nonché le copie inviate ai punti di contatto unici e a Europol. A tal fine tutti i punti di contatto unici, nonché tutte le autorità di contrasto **competenti** che potrebbero intervenire in tali scambi, dovrebbero essere direttamente collegati a SIENA. ***Per consentire agli agenti in prima linea, come gli agenti di polizia coinvolti nelle retate, di beneficiare di SIENA, questo programma dovrebbe essere operativo anche su dispositivi mobili.*** A questo proposito è opportuno tuttavia prevedere un ***breve*** periodo di transizione per consentire l'attuazione completa di SIENA ***dal momento che essa comporta un cambiamento significativo nelle pratiche attuali di alcuni Stati membri e richiede la formazione del personale.***

## Emendamento 25

### Proposta di direttiva Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) Al fine di semplificare, agevolare e gestire meglio i flussi di informazioni, ciascuno degli Stati membri dovrebbe ***istituire o*** designare un punto di contatto unico competente per il coordinamento degli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva. I punti di contatto unici dovrebbero in particolare contribuire ad attenuare ***la*** frammentazione del panorama

#### *Emendamento*

(20) Al fine di semplificare, agevolare e gestire meglio i flussi di informazioni, ciascuno degli Stati membri dovrebbe designare un punto di contatto unico competente per il coordinamento ***e l'agevolazione*** degli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva. I punti di contatto unici dovrebbero in particolare contribuire ad

delle autorità di contrasto, *soprattutto in relazione ai flussi di informazioni*, in risposta alla crescente necessità di contrastare congiuntamente le attività criminali transfrontaliere, quali il traffico di droga e il terrorismo. Per consentire ai punti di contatto di svolgere efficacemente le rispettive funzioni di coordinamento per quanto riguarda lo scambio transfrontaliero di informazioni ai fini dell'attività di contrasto ai sensi della presente direttiva, è opportuno assegnare loro una serie di compiti specifici minimi e dotarli di alcune capacità minime.

attenuare *gli ostacoli ai flussi di informazioni derivanti dalla* frammentazione del panorama delle autorità di contrasto *competenti*, in risposta alla crescente necessità di contrastare congiuntamente le attività criminali transfrontaliere, quali il traffico di droga, *la criminalità informatica, la tratta di esseri umani* e il terrorismo. Per consentire ai punti di contatto di svolgere efficacemente le rispettive funzioni di coordinamento per quanto riguarda lo scambio transfrontaliero di informazioni ai fini dell'attività di contrasto ai sensi della presente direttiva, è opportuno assegnare loro una serie di compiti specifici minimi e dotarli di alcune capacità minime.

## Emendamento 26

### Proposta di direttiva Considerando 21

#### *Testo della Commissione*

(21) È opportuno che tali capacità dei punti di contatto unici comprendano l'accesso a tutte le informazioni disponibili all'interno dello Stato membro di pertinenza, anche mediante un accesso di facile uso a tutte le banche dati e piattaforme pertinenti dell'Unione e internazionali, conformemente alle modalità specificate nel diritto applicabile dell'Unione e nazionale. Per essere in grado di soddisfare i requisiti di cui alla presente direttiva, in particolare quelli relativi ai termini, è opportuno dotare i punti di contatto unici di risorse appropriate, comprese capacità di traduzione adeguate e garantirne il funzionamento 24 ore su 24. A questo proposito la presenza di uno sportello che sia in grado di vagliare, trattare e indirizzare le richieste di informazioni che riceve *può* aumentarne

#### *Emendamento*

(21) È opportuno che tali capacità dei punti di contatto unici comprendano l'accesso a tutte le informazioni disponibili all'interno dello Stato membro di pertinenza, anche mediante un accesso di facile uso a tutte le banche dati e piattaforme pertinenti dell'Unione e internazionali, conformemente alle modalità specificate nel diritto applicabile dell'Unione e nazionale. Per essere in grado di soddisfare i requisiti di cui alla presente direttiva, in particolare quelli relativi ai termini, è opportuno dotare i punti di contatto unici di risorse appropriate *in termini di bilancio e di personale*, comprese capacità di traduzione adeguate e garantirne il funzionamento 24 ore su 24. A questo proposito la presenza di uno sportello che sia in grado di vagliare, trattare e indirizzare le richieste di

l'efficienza ed efficacia. Tali capacità dovrebbero altresì poter contattare in qualsiasi momento le autorità giudiziarie competenti a concedere le autorizzazioni giudiziarie necessarie. In pratica ciò può essere realizzato ad esempio assicurando la presenza fisica o la disponibilità funzionale di tali autorità giudiziarie all'interno dei locali del punto di contatto unico o direttamente su chiamata.

informazioni che riceve *potrebbe* aumentarne l'efficienza ed efficacia. Tali capacità dovrebbero altresì poter contattare in qualsiasi momento le autorità giudiziarie competenti a concedere le autorizzazioni giudiziarie necessarie. In pratica ciò può essere realizzato ad esempio assicurando la presenza fisica o la disponibilità funzionale di tali autorità giudiziarie all'interno dei locali del punto di contatto unico o direttamente su chiamata.

## Emendamento 27

### Proposta di direttiva Considerando 22

#### *Testo della Commissione*

(22) Affinché possano svolgere efficacemente le loro funzioni di coordinamento ai sensi della presente direttiva, i punti di contatto unici dovrebbero essere composti da **rappresentanti** delle autorità di contrasto **nazionali**, la cui partecipazione è necessaria per uno scambio adeguato e rapido di informazioni ai sensi della presente direttiva. Sebbene spetti a ciascuno Stato membro decidere in merito all'esatta organizzazione e composizione necessarie per soddisfare tale obbligo, **tra tali rappresentanti possono figurare** la polizia, i servizi doganali e altre autorità di contrasto competenti per la prevenzione e l'individuazione dei reati e le indagini sugli stessi, nonché eventuali punti di contatto per gli uffici regionali e bilaterali, quali gli ufficiali di collegamento e gli addetti distaccati o assegnati in altri Stati membri e le agenzie di contrasto pertinenti dell'Unione come Europol. Tuttavia, ai fini di un coordinamento efficace, i punti di contatto unici dovrebbero comprendere quantomeno rappresentanti dell'unità

#### *Emendamento*

(22) Affinché possano svolgere efficacemente le loro funzioni di coordinamento ai sensi della presente direttiva, i punti di contatto unici dovrebbero essere composti da **personale** delle autorità di contrasto **competenti**, la cui partecipazione è necessaria per uno scambio adeguato e rapido di informazioni ai sensi della presente direttiva. Sebbene spetti a ciascuno Stato membro decidere in merito all'esatta organizzazione e composizione necessarie per soddisfare tale obbligo, la polizia, i servizi doganali e altre autorità di contrasto competenti per la prevenzione e l'individuazione dei reati e le indagini sugli stessi, nonché eventuali punti di contatto per gli uffici regionali e bilaterali, quali gli ufficiali di collegamento e gli addetti distaccati o assegnati in altri Stati membri e le agenzie di contrasto pertinenti dell'Unione come Europol **dovrebbero poter essere rappresentati nei punti di contatto unici**. Tuttavia, ai fini di un coordinamento efficace, i punti di contatto unici dovrebbero comprendere quantomeno rappresentanti dell'unità

nazionale Europol, dell'ufficio SIRENE, dell'unità d'informazione sui passeggeri e dell'ufficio centrale nazionale Interpol, come stabilito dalla legislazione pertinente e nonostante la presente direttiva non sia applicabile agli scambi di informazioni specificamente disciplinati da tale legislazione dell'Unione.

nazionale Europol, dell'ufficio SIRENE, dell'unità d'informazione sui passeggeri e dell'ufficio centrale nazionale Interpol, come stabilito dalla legislazione **o nell'accordo internazionale** pertinente e nonostante la presente direttiva non sia applicabile agli scambi di informazioni specificamente disciplinati da tale legislazione dell'Unione.

## Emendamento 28

### Proposta di direttiva Considerando 22 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***22 bis) Dati i requisiti specifici della cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto, compreso il trattamento di informazioni sensibili in tale contesto, è essenziale che il personale dei punti unici di contatto e delle autorità di contrasto competenti all'interno dispongano delle conoscenze e competenze necessarie per svolgere i propri compiti in modo efficiente. Per tale motivo, al personale delle autorità di contrasto competenti presso il punto di contatto unico nazionale dovrebbero essere offerti corsi di formazione periodici a livello di Unione e nazionale che corrispondano alle loro esigenze professionali e ai loro contesti specifici e ne agevolino i contatti con i punti di contatto unici e le autorità di contrasto competenti di altri Stati membri. È opportuno prestare particolare attenzione ai settori del trattamento dei dati, alla trasmissione di conoscenze sul quadro giuridico dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni, con particolare attenzione alla cooperazione nell'attività di contrasto e alla protezione dei dati, e alle lingue straniere, al fine di contribuire a superare le barriere***

*linguistiche in un'Europa sempre più diversificata. Al fine di fornire tali corsi di formazione, gli Stati membri dovrebbero inoltre avvalersi dei corsi di formazione e degli strumenti pertinenti offerti dall'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), della possibilità per il personale delle autorità di contrasto di trascorrere una settimana presso Europol e delle pertinenti offerte presentate da programmi e progetti finanziati dal bilancio dell'Unione, come il programma di scambio CEPOL.*

**Emendamento 29**  
**Proposta di direttiva**  
**Considerando 22 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*22 ter) Oltre alle competenze tecniche e alle conoscenze giuridiche, la fiducia reciproca e la comprensione comune sono requisiti essenziali per un'efficace cooperazione transfrontaliera nell'attività di contrasto. I contatti personali acquisiti attraverso operazioni congiunte e la condivisione di competenze facilitano la creazione di un clima di fiducia e lo sviluppo di una cultura comune dell'Unione in materia di polizia. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare un maggior numero di operazioni congiunte, formazioni tattiche e tecniche congiunte e scambi di personale incentrati sul trasferimento di conoscenze sui metodi di lavoro, sugli approcci investigativi e sulle strutture organizzative delle autorità di contrasto competenti in altri Stati membri.*

## Emendamento 30

### Proposta di direttiva Considerando 22 quater (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**22 quater) Per aumentare la partecipazione ai corsi di formazione per il personale delle autorità di contrasto competenti all'interno dei punti di contatto unici e per aumentare l'attrattiva del distacco presso un punto di contatto unico o la partecipazione ad operazioni congiunte transfrontaliere, gli Stati membri potrebbero anche prendere in considerazione incentivi specifici per il personale.**

## Emendamento 31

### Proposta di direttiva Considerando 23

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(23) Lo sviluppo e il funzionamento di un sistema elettronico unico di gestione dei casi dotato di determinate funzioni e capacità minime da parte dei punti di contatto unici sono necessari per consentire a questi ultimi di svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva in modo efficace ed efficiente, in particolare per quanto riguarda la gestione **delle informazioni**.

(23) Lo sviluppo e il funzionamento di un sistema elettronico unico di gestione dei casi, **che funge da archivio ed è** dotato di determinate funzioni e capacità minime, da parte dei punti di contatto unici sono necessari per consentire a questi ultimi di svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva in modo efficace ed efficiente, in particolare per quanto riguarda **lo scambio, il trattamento e l'archiviazione delle informazioni. Il sistema di gestione dei casi dovrebbe archiviare le informazioni fornite al punto di contatto unico dalle autorità di contrasto competenti nazionali e le richieste di informazioni inviate da altri Stati membri al punto di contatto unico. Le autorità di contrasto richiedenti dovrebbero trattare i dati personali conservati nel sistema automatico di**



*gestione dei fascicoli conformemente alla direttiva (UE) 2016/680 e il più rapidamente possibile al fine di limitare al minimo indispensabile la doppia conservazione dei dati. Qualora non sia più necessario e proporzionato trattare tali dati, essi dovrebbero essere cancellati irrevocabilmente dal sistema automatico di gestione dei fascicoli.*

## **Emendamento 32**

### **Proposta di direttiva Considerando 23 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*23 bis) Per incoraggiare la cooperazione pratica ai sensi della presente direttiva e promuovere una cultura europea comune della polizia tra gli Stati membri, la Commissione dovrebbe organizzare riunioni periodiche dei punti di contatto unici almeno una volta all'anno. Tali riunioni dovrebbero facilitare la condivisione delle buone pratiche nel settore dello scambio di informazioni ai fini della presente direttiva.*

## **Emendamento 33**

### **Proposta di direttiva Considerando 24**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(24) Al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione necessari dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a raccogliere e fornire annualmente determinati dati alla Commissione. Tale obbligo è necessario in particolare per

(24) Al fine di consentire il monitoraggio e la valutazione necessari dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a raccogliere e fornire annualmente determinati dati alla Commissione *relativi all'attuazione della presente direttiva*. Tale

porre rimedio alla mancanza di dati comparabili per quantificare gli scambi di informazioni pertinenti; inoltre esso agevola l'obbligo di rendicontazione da parte della Commissione.

obbligo è necessario in particolare per porre rimedio alla mancanza di dati comparabili per quantificare gli scambi **transfrontalieri** di informazioni pertinenti **tra le autorità di contrasto competenti**; inoltre esso agevola l'obbligo di rendicontazione da parte della Commissione **in merito all'attuazione della presente direttiva**.

## Emendamento 34

### Proposta di direttiva Considerando 25

#### *Testo della Commissione*

(25) La natura transfrontaliera della criminalità e del terrorismo richiede che gli Stati membri facciano affidamento gli uni sugli altri per **contrastare** tali reati. Un flusso adeguato e rapido di informazioni tra le autorità di contrasto competenti e con Europol non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri. Data l'entità e gli effetti di un siffatto intervento, questo obiettivo può essere conseguito meglio a livello dell'Unione attraverso la fissazione di norme comuni per lo scambio di informazioni. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

#### *Emendamento*

(25) La natura transfrontaliera della criminalità e del terrorismo richiede che gli Stati membri facciano affidamento gli uni sugli altri per **prevenire, individuare** tali reati **o effettuare indagini in merito**. **L'esperienza ha dimostrato che** un flusso adeguato e rapido di informazioni tra le autorità di contrasto competenti e con Europol non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri. Data l'entità e gli effetti di un siffatto intervento, questo obiettivo può essere conseguito meglio a livello dell'Unione attraverso la fissazione di norme comuni **e una cultura comune** per lo scambio di informazioni **e mediante strumenti e canali di comunicazione moderni**. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

## **Emendamento 35**

### **Proposta di direttiva Considerando 25 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**25 bis) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere il 7 marzo 2022.**

## **Emendamento 36**

### **Proposta di direttiva Considerando 25 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**25 ter) La presente direttiva rispetta i diritti e le garanzie fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), segnatamente il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla tutela dei dati personali, secondo quanto stabilito dagli articoli 7 e 8 della Carta e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Qualsiasi trattamento dei dati personali ai sensi del presente regolamento dovrebbe essere limitato a quanto strettamente necessario e proporzionato e soggetto a condizioni chiare, requisiti rigorosi e vigilanza efficace da parte delle autorità nazionali di controllo e del garante europeo della protezione dei dati, in linea con i rispettivi mandati.**

## Emendamento 37

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1

##### *Testo della Commissione*

1. La presente direttiva stabilisce le norme per lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri ove necessario al fine della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle indagini ad essi relative.

##### *Emendamento*

1. La presente direttiva stabilisce le norme **armonizzate** per lo scambio **adeguato e rapido** di informazioni tra le autorità di contrasto **competenti** degli Stati membri ove necessario **e proporzionato** al fine della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle indagini ad essi relative.

## Emendamento 38

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) le richieste di informazioni presentate ai punti di contatto unici **istituiti** o designati dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il loro contenuto, i termini obbligatori per fornire le informazioni richieste, i motivi del rifiuto di tali richieste **e il canale di comunicazione da utilizzare in relazione ad esse**;

##### *Emendamento*

a) le richieste di informazioni presentate ai punti di contatto unici designati dagli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il loro contenuto, **la fornitura di informazioni a seguito di tali richieste, le lingue di lavoro dei punti di contatto unici**, i termini obbligatori per fornire le informazioni richieste **e** i motivi del rifiuto di tali richieste **nonché gli obblighi di rettifica delle informazioni errate e di verifica delle informazioni da trasmettere**;

## Emendamento 39

### Proposta di direttiva

#### Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) la trasmissione di propria iniziativa di informazioni pertinenti ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto di altri Stati membri, in particolare le circostanze e le modalità di trasmissione di tali informazioni;

*Emendamento*

b) la trasmissione di propria iniziativa di informazioni pertinenti ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto **competenti** di altri Stati membri, in particolare le circostanze e le modalità di trasmissione di tali informazioni;

**Emendamento 40**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) il canale di comunicazione da utilizzare per tutti gli scambi di informazioni e le informazioni da fornire ai punti di contatto unici in relazione agli scambi di informazioni che avvengono direttamente tra le autorità di contrasto degli Stati membri;

*Emendamento*

c) il canale **unico** di comunicazione da utilizzare per tutti gli scambi di informazioni **a norma della presente direttiva** e le informazioni da fornire ai punti di contatto unici in relazione agli scambi di informazioni che avvengono direttamente tra le autorità di contrasto **competenti** degli Stati membri;

**Emendamento 41**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) **l'istituzione**, i compiti, la composizione e le capacità **del punto** di contatto **unico**, **compreso** lo sviluppo di un sistema elettronico unico di gestione dei casi per l'adempimento dei **suoi** compiti.

*Emendamento*

d) **la designazione, l'organizzazione**, i compiti, la composizione e le capacità **dei punti** di contatto **unici degli Stati membri**, **compresi** lo sviluppo **e il funzionamento** di un sistema elettronico unico di gestione dei casi per l'adempimento dei **loro** compiti **a norma della presente direttiva**.

## Emendamento 42

### Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La presente direttiva non si applica agli scambi di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle indagini ad essi relative **che** sono specificamente disciplinati da altri atti del diritto dell'Unione.

#### *Emendamento*

2. La presente direttiva non si applica agli scambi di informazioni tra le autorità di contrasto **competenti** degli Stati membri ai fini della prevenzione e dell'individuazione dei reati e delle indagini ad essi relative, **laddove tali scambi** sono specificamente disciplinati da altri atti del diritto dell'Unione, **o agli scambi di informazioni ai fini del perseguimento di reati.**

## Emendamento 43

### Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) procurarsi le informazioni mediante misure coercitive **adottate conformemente alla legislazione nazionale** allo scopo di fornirle alle autorità di contrasto di altri Stati membri;

#### *Emendamento*

a) procurarsi le informazioni mediante misure coercitive allo scopo di fornirle alle autorità di contrasto **competenti** di altri Stati membri;

## Emendamento 44

### Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) conservare le informazioni ai fini di *cui alla lettera a)*;

*Emendamento*

b) conservare **tutte** le informazioni ai fini **della loro comunicazione alle autorità di contrasto competenti di altri Stati membri**;

**Emendamento 45**

Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti: 43, 192

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) fornire informazioni alle autorità di contrasto di altri Stati membri da utilizzare a titolo di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario.

*Emendamento*

c) fornire informazioni alle autorità di contrasto **competenti** di altri Stati membri da utilizzare a titolo di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario.

**Emendamento 46**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 1 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. La presente direttiva non istituisce alcun diritto di utilizzare le informazioni fornite conformemente alla stessa a titolo di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario.

*Emendamento*

4. La presente direttiva non istituisce alcun diritto di utilizzare le informazioni fornite conformemente alla stessa a titolo di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario. **Qualora uno Stato membro richiedente intenda utilizzare a titolo di prova nell'ambito di un procedimento giudiziario le informazioni ottenute a norma della presente direttiva, esso ottiene il consenso dello Stato membro destinatario della richiesta per tale utilizzo**

*mediante gli strumenti esistenti di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. Se lo Stato membro destinatario della richiesta acconsente a tale utilizzo nel momento in cui trasmette le informazioni, lo Stato membro richiedente è autorizzato a utilizzare le informazioni di conseguenza.*

## **Emendamento 47**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 1**

#### *Testo della Commissione*

(1) "autorità di contrasto": qualsiasi autorità degli Stati membri competente in base alla legislazione nazionale per la prevenzione e l'individuazione dei reati e le relative indagini;

#### *Emendamento*

(1) "autorità di contrasto **competente**": qualsiasi **servizio di polizia, doganale o altra** autorità degli Stati membri competente in base alla legislazione nazionale **a esercitare autorità e adottare misure coercitive** per la prevenzione e l'individuazione dei reati e le relative indagini;

## **Emendamento 48**

### **Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – parte introduttiva**

#### *Testo della Commissione*

(2) "reati":

#### *Emendamento*

(2) "reati **gravi**":

## **Emendamento 49**



**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – comma 1 – punto 2 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**c) i reati fiscali relativi a imposte dirette e indirette, conformemente alla legislazione nazionale;**

**soppresso**

**Emendamento 50**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – comma 1 – punto 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(3) "informazioni": qualsiasi contenuto relativo a una o più persone fisiche, fatti o circostanze pertinenti per le autorità di contrasto **in relazione all'esercizio** dei loro compiti, previsti dalla legislazione nazionale, di prevenzione o individuazione dei reati o di indagine su di essi;

(3) "informazioni": qualsiasi contenuto relativo a una o più persone fisiche **o giuridiche**, fatti o circostanze pertinenti per le autorità di contrasto **competenti ai fini dell'esercizio** dei loro compiti, previsti dalla legislazione nazionale, di prevenzione o individuazione dei reati o di indagine su di essi;

**Emendamento 51**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 2 – comma 1 – punto 4**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(4) "informazioni disponibili": le informazioni detenute dal punto di contatto unico o dalle autorità di contrasto dello Stato membro destinatario della richiesta oppure le informazioni che tali punti di contatto unici o tali autorità di contrasto possono acquisire da altre autorità pubbliche o da parti private stabilite in tale Stato membro senza l'adozione di misure coercitive;**

**soppresso**

## Emendamento 52

### Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 5

*Testo della Commissione*

(5) **"SIENA": l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni, gestita da Europol e finalizzata ad agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri ed Europol;**

*Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 53

### Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 1 – punto 6

*Testo della Commissione*

(6) "dati personali": i dati personali quali definiti all'articolo 4, **paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.**

*Emendamento*

(6) "dati personali": i dati personali quali definiti all'articolo 3, **punto 1, della direttiva (UE) 2016/680.**

## Emendamento 54

### Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1 – lettera a

*Testo della Commissione*

a) tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono il punto di contatto unico o le autorità di contrasto degli Stati membri siano fornite **al punto** di contatto **unico** o alle autorità di contrasto degli altri Stati membri ("principio di disponibilità");

*Emendamento*

a) tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono il **loro** punto di contatto unico o le autorità di contrasto **competenti** degli Stati membri, **vale a dire informazioni alle quali possono accedere direttamente o che possono ottenere da altre autorità pubbliche o da soggetti**

*privati stabiliti in tale Stato membro senza misure coercitive previste dal diritto nazionale, siano fornite ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto competenti degli altri Stati membri ("principio di disponibilità");*

**Emendamento 55**  
**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – comma 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) le condizioni per la richiesta di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto di altri Stati membri *e* quelle per la *comunicazione* di informazioni *ai punti di contatto unici e alle* autorità di contrasto *di altri Stati membri siano equivalenti a quelle applicabili per la richiesta e la comunicazione di informazioni analoghe alle proprie autorità di contrasto* ("principio dell'accesso equivalente");

*Emendamento*

b) le condizioni per la richiesta *e la comunicazione* di informazioni al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto *competenti* di altri Stati membri *siano equivalenti a* quelle *applicabili* per la *richiesta* di informazioni *analoghe e la loro comunicazione alle proprie* autorità di contrasto *competenti* per *le stesse finalità in un caso analogo di natura interna* ("principio dell'accesso equivalente");

**Emendamento 56**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 3 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) le informazioni fornite al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto di un altro Stato membro contrassegnate come riservate siano protette *da tali* autorità di contrasto conformemente agli obblighi stabiliti dalla legislazione nazionale di tale Stato membro, il quale offre un livello analogo di riservatezza

*Emendamento*

c) le informazioni fornite al punto di contatto unico o alle autorità di contrasto *competenti* di un altro Stato membro contrassegnate come riservate siano protette *dal punto di contatto unico o dalle* autorità di contrasto *competenti* conformemente agli obblighi stabiliti dalla legislazione nazionale di tale Stato

("principio di riservatezza").

membro, il quale offre un livello analogo di riservatezza ("principio di riservatezza").

**Emendamento 57**  
**Proposta di direttiva**

**Articolo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c bis) le informazioni comunicate al punto di contatto unico o altrimenti scambiate a norma della presente direttiva che risultino errate, inesatte o obsolete siano rettificate o cancellate, a seconda dei casi, e qualsiasi rettifica o cancellazione sia comunicata senza ritardi a tutti i destinatari.***

**Emendamento 58**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico e, qualora lo decidano, le loro autorità di contrasto presentino richieste di informazioni ai punti di contatto unici degli altri Stati membri conformemente alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico e, qualora lo decidano, le loro autorità di contrasto **competenti** presentino richieste di informazioni ai punti di contatto unici degli altri Stati membri conformemente alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

**Emendamento 59**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Qualora abbia **deciso** che, oltre al suo punto di contatto unico, anche le sue autorità di contrasto **possano** presentare richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri, uno Stato membro **provvede** affinché tali autorità inviino, contestualmente alla presentazione di tali richieste, una copia delle stesse e di qualsiasi altra comunicazione ad esse relativa al punto di contatto unico di tale Stato membro.

*Emendamento*

Qualora abbia **disposto nel diritto nazionale** che, oltre al suo punto di contatto unico, anche le sue autorità di contrasto **competenti possono** presentare richieste di informazioni **direttamente** ai punti di contatto unici di altri Stati membri, uno Stato membro **trasmette alla Commissione un elenco di autorità di contrasto competenti e, ove necessario, comunica alla Commissione eventuali modifiche. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea l'elenco di tutte le autorità di contrasto competenti e gli eventuali cambiamenti da apportarvi. Gli Stati membri provvedono** affinché tali autorità inviino, contestualmente alla presentazione di tali richieste, una copia delle stesse e di qualsiasi altra comunicazione ad esse relativa al punto di contatto unico di tale Stato membro.

**Emendamento 60**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) le informazioni richieste siano a disposizione **delle autorità di contrasto dello Stato membro destinatario della richiesta.**

*Emendamento*

b) le informazioni richieste siano a disposizione **del punto di contatto unico di detto Stato membro.**

**Emendamento 61**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 1**

*Testo della Commissione*

3. Qualsiasi richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro precisa se si tratta o meno di una richiesta urgente.

*Emendamento*

3. Qualsiasi richiesta di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro ***riguardante un reato grave*** precisa ***e giustifica*** se si tratta o meno di una richiesta urgente.

**Emendamento 62**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) le informazioni sono necessarie per ***proteggere gli interessi vitali di una persona che sono a rischio imminente di essere lesi;***

*Emendamento*

b) le informazioni sono necessarie per ***prevenire un'imminente minaccia alla vita o all'integrità fisica di una persona;***

**Emendamento 63**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d**

*Testo della Commissione*

d) le informazioni sono a rischio imminente di perdere rilevanza se non fornite urgentemente.

*Emendamento*

d) le informazioni sono a rischio imminente di perdere rilevanza se non fornite urgentemente ***e sono considerate di vitale importanza.***

**Emendamento 64**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 4 – parte introduttiva**

*Testo della Commissione*

4. Le richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro contengono **tutte le spiegazioni necessarie** per consentirne il trattamento adeguato e rapido in conformità alla presente direttiva e comprendono quantomeno:

*Emendamento*

4. Le richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro contengono **tutti i dettagli necessari** per consentirne il trattamento adeguato e rapido in conformità alla presente direttiva e comprendono quantomeno:

**Emendamento 65**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) i motivi oggettivi in base ai quali si ritiene che le informazioni richieste siano in possesso **delle autorità di contrasto dello Stato membro destinatario della richiesta;**

*Emendamento*

c) i motivi oggettivi in base ai quali si ritiene che le informazioni richieste siano in possesso **del punto di contatto unico di detto Stato membro;**

**Emendamento 66**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 4 – lettera e**

*Testo della Commissione*

e) i motivi per cui la richiesta è considerata urgente, se del caso.

*Emendamento*

e) i motivi per cui la richiesta è considerata urgente, se del caso, **in conformità al paragrafo 3.**

## Emendamento 67

### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

1. **Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo e l'articolo 6, paragrafo 3**, gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico fornisca le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 il più presto possibile e in ogni caso entro i termini seguenti, a seconda dei casi:

##### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico fornisca le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 il più presto possibile e in ogni caso entro i termini seguenti, a seconda dei casi:

## Emendamento 68

### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) otto ore per le richieste urgenti relative a informazioni **che sono a disposizione delle autorità di contrasto** dello Stato membro destinatario della richiesta senza dover ottenere un'autorizzazione giudiziaria;

##### *Emendamento*

a) otto ore per le richieste urgenti relative a informazioni **riguardanti un reato grave a cui il punto di contatto unico** dello Stato membro destinatario della richiesta **può accedere direttamente** senza dover ottenere un'autorizzazione giudiziaria;

## Emendamento 69

### Proposta di direttiva

#### Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) tre giorni di calendario per le richieste urgenti relative a informazioni **che sono a disposizione delle autorità di contrasto** dello Stato membro destinatario

##### *Emendamento*

b) tre giorni di calendario per le richieste urgenti relative a informazioni **riguardanti un reato grave in relazione alle quali il punto di contatto unico** dello



della richiesta *previa autorizzazione giudiziaria*;

Stato membro destinatario della richiesta può:

**Emendamento 70**

Proposta di direttiva

**Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – punto i (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*i) accedere direttamente ma con l'obbligo di ottenere un'autorizzazione giudiziaria e in relazione a informazioni riguardanti un reato grave;*

**Emendamento 71**

Proposta di direttiva

**Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b – punto ii (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*ii) ottenere da altre autorità pubbliche o da soggetti privati stabiliti in tale Stato membro senza misure coercitive previste dal diritto nazionale senza autorizzazione giudiziaria;*

**Emendamento 72**

Proposta di direttiva

**Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*b bis) cinque giorni di calendario per le richieste urgenti relative a informazioni concernenti un reato grave che il punto di contatto unico dello Stato membro destinatario della richiesta può ottenere da altre autorità pubbliche o da soggetti privati stabiliti in tale Stato membro senza misure coercitive previste dal diritto nazionale e che sono soggette all'obbligo di ottenere un'autorizzazione giudiziaria;*

**Emendamento 73**  
**Proposta di direttiva**

**Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

c) sette giorni di calendario per tutte le richieste non urgenti.

*Emendamento*

c) sette giorni di calendario per tutte le richieste non urgenti **e che non necessitano di autorizzazione giudiziaria.**

**Emendamento 74**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**c bis) dieci giorni di calendario per tutte le richieste non urgenti e che necessitano di autorizzazione giudiziaria.**

**Emendamento 75**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

I **termini** di cui al primo comma iniziano a decorrere dal momento del ricevimento della richiesta di informazioni.

*Emendamento*

I **limiti temporali** di cui al primo comma iniziano a decorrere dal momento del ricevimento della richiesta di informazioni.

**Emendamento 76**  
**Proposta di direttiva**

**Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1**

*Testo della Commissione*

2. Se in base alla legislazione nazionale, conformemente all'articolo 9, le informazioni richieste sono disponibili solo previa autorizzazione giudiziaria, lo Stato membro destinatario della richiesta può derogare ai termini di cui al paragrafo 1 nella misura necessaria all'ottenimento di tale autorizzazione.

*Emendamento*

2. Se in base alla legislazione nazionale, conformemente all'articolo 9, le informazioni richieste sono disponibili solo previa autorizzazione giudiziaria, lo Stato membro destinatario della richiesta può derogare ai termini di cui al paragrafo 1, **primo comma, lettere b) e c bis), se del caso**, nella misura necessaria all'ottenimento di tale autorizzazione.

**Emendamento 77**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 – punto i**

*Testo della Commissione*

i) informi immediatamente il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto, specificandone la durata e i motivi;

*Emendamento*

i) informi immediatamente il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto **competente** dello Stato membro richiedente in merito al ritardo previsto, specificandone la durata e i motivi;

**Emendamento 78**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 1**

*Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico fornisca le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 al punto di contatto unico o,

*Emendamento*

3. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico fornisca le informazioni richieste a norma dell'articolo 4 al punto di contatto unico o,

se del caso, all'autorità di contrasto dello Stato membro richiedente nella lingua in cui è stata presentata la richiesta di informazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 5.

se del caso, all'autorità di contrasto **competente** dello Stato membro richiedente nella lingua in cui è stata presentata la richiesta di informazioni a norma dell'articolo 4, paragrafo 5.

## **Emendamento 79**

### **Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri si assicurano che il loro punto di contatto unico, quando fornisce le informazioni richieste all'autorità di contrasto dello Stato membro richiedente, invii contestualmente una copia delle informazioni al punto di contatto unico di tale Stato membro.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri si assicurano che il loro punto di contatto unico, quando fornisce le informazioni richieste all'autorità di contrasto **competente** dello Stato membro richiedente, invii contestualmente una copia delle informazioni al punto di contatto unico di tale Stato membro.

## **Emendamento 80**

### **Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a**

#### *Testo della Commissione*

a) le informazioni richieste non sono a disposizione del punto di contatto unico e delle autorità di contrasto dello Stato membro destinatario della richiesta;

#### *Emendamento*

a) le informazioni richieste non sono a disposizione del punto di contatto unico e delle autorità di contrasto **competenti** dello Stato membro destinatario della richiesta;

## **Emendamento 81**

### **Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d bis) le informazioni richieste sono risultate obsolete o inesatte e non sono ancora state aggiornate o rettificate;***

## **Emendamento 82**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d ter) la richiesta di informazioni non è sufficientemente specifica e richiederebbe al punto di contatto unico di fornire una grande quantità di informazioni non specifiche;***

## **Emendamento 83**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e – punto i**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

i) sarebbe contraria agli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro destinatario della richiesta;

i) sarebbe contraria agli interessi essenziali della sicurezza ***interna*** dello Stato membro destinatario della richiesta;

## **Emendamento 84**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e – punto iii**

*Testo della Commissione*

iii) danneggerebbe indebitamente gli interessi vitali di una persona fisica o giuridica.

*Emendamento*

iii) danneggerebbe indebitamente gli interessi vitali di una persona fisica o giuridica ***o comporterebbe una minaccia imminente per la vita o l'integrità fisica di una persona fisica;***

**Emendamento 85**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e – punto iii bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***iii bis) verrebbe utilizzata per scopi politici o per palesi violazioni dei diritti fondamentali;***

**Emendamento 86**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri esercitano la dovuta diligenza nel valutare le richieste presentate ai loro punti di contatto da uno Stato membro soggetto alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1 o 2, del trattato sull'Unione europea.***

**Emendamento 87**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico informi il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto **dello Stato membro richiedente** in merito al rifiuto, specificandone i motivi, entro i termini stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 1.

*Emendamento*

2. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico informi il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto **competente che ha richiesto le informazioni** in merito al rifiuto, specificandone i motivi, entro i termini stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 1.

**Emendamento 88**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Il punto di contatto unico o, se del caso, l'autorità di contrasto dello Stato membro richiedente la cui richiesta di informazioni è stata rifiutata ha il diritto di fornire chiarimenti o di chiedere che tale decisione di rifiuto sia riesaminata.***

**Emendamento 89**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Gli Stati membri si assicurano che il loro punto di contatto unico richieda immediatamente al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorità di contrasto dello Stato membro richiedente ulteriori chiarimenti necessari per il trattamento di una richiesta di informazioni che altrimenti

3. ***Se del caso,*** gli Stati membri si assicurano che il loro punto di contatto unico richieda immediatamente al punto di contatto unico o, se del caso, all'autorità di contrasto **competente** dello Stato membro richiedente ulteriori chiarimenti necessari per il trattamento di una richiesta di

dovrebbe essere rifiutata.

informazioni che altrimenti dovrebbe essere rifiutata.

## **Emendamento 90**

### **Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sono sospesi dal momento del ricevimento della richiesta di chiarimenti da parte del punto di contatto unico o, se del caso, dell'autorità di contrasto dello Stato membro richiedente fino al momento in cui **il punto di contatto unico dello Stato membro destinatario della richiesta riceve** tali chiarimenti.

#### *Emendamento*

I termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1, sono sospesi dal momento del ricevimento della richiesta di chiarimenti da parte del punto di contatto unico o, se del caso, dell'autorità di contrasto **competente** dello Stato membro richiedente fino al momento in cui tali chiarimenti **vengono forniti**.

## **Emendamento 91**

### **Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto forniscano di propria iniziativa tutte le informazioni di cui dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto di altri Stati membri, qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tale Stato membro ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia tale obbligo non sussiste nella misura in cui le motivazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d) o e), si applicano a tali

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto **competenti** forniscano di propria iniziativa tutte le informazioni di cui dispongono ai punti di contatto unici o alle autorità di contrasto **competenti** di altri Stati membri, qualora vi siano motivi oggettivi per ritenere che tali informazioni possano essere utili a tale Stato membro ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia tale obbligo non sussiste nella misura in cui le motivazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c),



informazioni.

d) o e), si applicano a tali informazioni.

## Emendamento 92

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***1 bis. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche qualora, su richiesta di un'autorità di contrasto competente, il punto di contatto unico designato dallo Stato membro di tale autorità di contrasto competente fornisca informazioni a un punto di contatto unico o alle autorità di contrasto competenti di un altro Stato membro.***

## Emendamento 93

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che, qualora il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto forniscano informazioni di propria iniziativa a norma del paragrafo 1, esse siano in una delle lingue incluse nell'elenco compilato dallo Stato membro destinatario della richiesta e pubblicato a norma dell'articolo 11.

2. Gli Stati membri assicurano che, qualora il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto **competenti** forniscano informazioni di propria iniziativa a norma del paragrafo 1 **o 1 bis**, esse siano in una delle lingue incluse nell'elenco compilato dallo Stato membro destinatario della richiesta e pubblicato a norma dell'articolo 11.

## Emendamento 94

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri garantiscono che il loro punto di contatto unico **o le loro autorità di contrasto**, quando **forniscono** tali informazioni all'autorità di contrasto di un altro Stato membro, ne **inviano** contestualmente una copia anche al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri garantiscono che il loro punto di contatto unico, quando **fornisce** tali informazioni **direttamente** all'autorità di contrasto **competente** di un altro Stato membro, ne **invia** contestualmente una copia anche al punto di contatto unico di tale altro Stato membro.

## Emendamento 95

### Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***Gli Stati membri garantiscono che le loro autorità di contrasto competenti, quando forniscono tali informazioni all'autorità di contrasto competente di un altro Stato membro, ne inviano contestualmente una copia anche ai punti di contatto unici di entrambi gli Stati membri interessati.***

## Emendamento 96

### Proposta di direttiva Articolo 8 – comma

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché, laddove i punti di contatto unici o le autorità di contrasto presentino richieste di

#### *Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché, laddove i punti di contatto unici o le autorità di contrasto **competenti** presentino

informazioni direttamente alle autorità di contrasto di un altro Stato membro, i loro punti di contatto unici o le loro autorità di contrasto inviino, contestualmente alla trasmissione di tali richieste, informazioni o qualsiasi altra comunicazione relative a tali richieste, una copia delle stesse al punto di contatto unico dell'altro Stato membro e, qualora il mittente sia un'autorità di contrasto, anche al punto di contatto unico del proprio Stato membro.

richieste di informazioni direttamente alle autorità di contrasto **competenti** di un altro Stato membro, i loro punti di contatto unici o le loro autorità di contrasto **competenti** inviino, contestualmente alla trasmissione di tali richieste, informazioni o qualsiasi altra comunicazione relative a tali richieste, una copia delle stesse al punto di contatto unico dell'altro Stato membro e, qualora il mittente sia un'autorità di contrasto **competente**, anche al punto di contatto unico del proprio Stato membro.

**Emendamento 97**  
**Proposta di direttiva**

**Articolo 8 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità di contrasto competenti rispondano alle richieste di cui al paragrafo 1 entro i termini indicati all'articolo 5, paragrafo 1, salvo quando è necessaria un'autorizzazione giudiziaria o si applica l'articolo 6, paragrafo 1. Qualora sia richiesta un'autorizzazione giudiziaria, si applica, mutatis mutandis, l'articolo 5, paragrafo 2.***

**Emendamento 98**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 9 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri non richiedono un'autorizzazione giudiziaria per la trasmissione di informazioni ai punti di

1. Gli Stati membri non richiedono un'autorizzazione giudiziaria per la trasmissione di informazioni ai punti di

contatto unici o alle autorità di contrasto di un altro Stato membro ai sensi dei capi II e III, se tale obbligo non si applica alla comunicazione **analoga di** informazioni ai propri punti di contatto unici o alle proprie autorità di contrasto.

contatto unici o alle autorità di contrasto **competenti** di un altro Stato membro ai sensi dei capi II e III, se tale obbligo non si applica alla comunicazione **delle stesse** informazioni **in un contesto simile** ai propri punti di contatto unici o alle proprie autorità di contrasto **competenti**.

## **Emendamento 99**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 9 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora la loro legislazione nazionale richieda un'autorizzazione giudiziaria per la trasmissione di informazioni ai punti di contatto unici o all'autorità di contrasto di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1, i loro punti di contatto unici **o le loro autorità di contrasto** adottino immediatamente tutte le misure necessarie, conformemente alla loro legislazione nazionale, per ottenere al più presto tale autorizzazione giudiziaria.

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora la loro legislazione nazionale richieda un'autorizzazione giudiziaria per la trasmissione di informazioni ai punti di contatto unici o all'autorità di contrasto **competente** di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1, i loro punti di contatto unici adottino immediatamente tutte le misure necessarie, conformemente alla loro legislazione nazionale, per ottenere al più presto **ed entro i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1**, tale autorizzazione giudiziaria.

## **Emendamento 100**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 9 – paragrafo 3**

##### *Testo della Commissione*

3. Le richieste di autorizzazione giudiziaria di cui al paragrafo **1** sono valutate e decise in conformità alla legislazione nazionale dello Stato membro

##### *Emendamento*

3. Le richieste di autorizzazione giudiziaria di cui al paragrafo **2** sono valutate e decise in conformità alla legislazione nazionale dello Stato membro

dell'autorità giudiziaria competente.

dell'autorità giudiziaria competente.

## **Emendamento 101**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – comma – parte introduttiva**

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri assicurano che, quando il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto forniscono informazioni di cui ai capi II e III che costituiscono dati personali:

##### *Emendamento*

Gli Stati membri assicurano che, quando il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto **competenti** forniscono informazioni di cui ai capi II e III che costituiscono dati personali:

## **Emendamento 102**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – comma – punto -i (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

**-i) i dati personali siano esatti, completi e aggiornati;**

## **Emendamento 103**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 10 – comma – punto i**

##### *Testo della Commissione*

i) le categorie di dati personali forniti rimangano limitate a quelle elencate nell'allegato II, **sezione B, punto 2**, del regolamento (UE) 2016/794;

##### *Emendamento*

i) le categorie di dati personali forniti **per categoria di interessato** rimangano limitate a quelle elencate nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/794 **e necessarie e proporzionate al raggiungimento dello**

*scopo della richiesta;*

**Emendamento 104**  
**Proposta di direttiva**

**Articolo 10 – comma – punto ii**

*Testo della Commissione*

ii) il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto forniscano anche, contestualmente e nella misura del possibile, gli elementi necessari che consentono al punto di contatto unico o all'autorità di contrasto dell'altro Stato membro di valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali, nonché la misura in cui essi sono aggiornati.

*Emendamento*

ii) il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto **competenti** forniscano anche, contestualmente e nella misura del possibile, gli elementi necessari che consentono al punto di contatto unico o all'autorità di contrasto **competente** dell'altro Stato membro di valutare il grado di esattezza, completezza e affidabilità dei dati personali, nonché la misura in cui essi sono aggiornati.

**Emendamento 105**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 11 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri compilano e tengono aggiornato un elenco con una o più lingue ufficiali dell'Unione in cui il loro punto di contatto unico è in grado di fornire informazioni in base a una richiesta di informazioni o di propria iniziativa. Tale elenco comprende l'inglese.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri compilano e tengono aggiornato un elenco con una o più lingue ufficiali dell'Unione in cui il loro punto di contatto unico è in grado di **ricevere e** fornire informazioni in base a una richiesta di informazioni o di propria iniziativa. Tale elenco comprende l'inglese.

**Emendamento 106**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – comma**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri provvedono affinché, quando il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto inviano richieste di informazioni, forniscono informazioni a seguito di queste ultime, comunicano informazioni di propria iniziativa o trasmettono altre comunicazioni ad esse relative ai sensi dei capi II e III, ***ne inviino contestualmente*** una copia anche a Europol, nella misura in cui le informazioni cui la comunicazione si riferisce riguardino reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794.

*Emendamento*

Gli Stati membri provvedono affinché, quando il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto ***competenti*** inviano richieste di informazioni, forniscono informazioni a seguito di queste ultime, comunicano informazioni di propria iniziativa o trasmettono altre comunicazioni ***e informazioni pertinenti*** ad esse relative ai sensi dei capi II e III, ***il personale qualificato del loro punto di contatto unico o delle loro autorità di contrasto competenti valuti, caso per caso, se sia necessario inviarne*** una copia anche a Europol, nella misura in cui le informazioni cui la comunicazione si riferisce riguardino reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi di Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794.

**Emendamento 107**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri assicurano che le finalità del trattamento e le eventuali restrizioni a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/794 siano debitamente comunicate a Europol quando le informazioni sono trasmesse a norma del paragrafo 1.***

## Emendamento 108

### Proposta di direttiva Articolo 13 – titolo

*Testo della Commissione*

*Ricorso a SIENA*

*Emendamento*

*Canale di comunicazione sicuro*

## Emendamento 109

### Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che, quando il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto inviano richieste di informazioni, forniscono informazioni in a seguito di tali richieste, comunicano informazioni di propria iniziativa o trasmettono altre comunicazioni ad esse relative ai sensi dei capi II e III o dell'articolo 12, si avvalgano di SIENA.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che, quando il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto **competenti** inviano richieste di informazioni, forniscono informazioni in a seguito di tali richieste, comunicano informazioni di propria iniziativa o trasmettono altre comunicazioni ad esse relative ai sensi dei capi II e III o dell'articolo 12, si avvalgano **unicamente dell'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol (SIENA)**.

## Emendamento 110

### Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri garantiscono che il loro punto di contatto unico nonché tutte le loro autorità di contrasto che potrebbero intervenire nello scambio di informazioni ai sensi della presente direttiva siano

*Emendamento*

2. Gli Stati membri garantiscono che il loro punto di contatto unico nonché tutte le loro autorità di contrasto **competenti** che potrebbero intervenire nello scambio di informazioni ai sensi della presente



direttamente collegati a SIENA.

direttiva siano direttamente collegati a SIENA, *anche, se del caso, a partire da dispositivi mobili.*

## Emendamento 111

### Proposta di direttiva Articolo 14 – titolo

*Testo della Commissione*

*Istituzione*, compiti e capacità

*Emendamento*

*Designazione*, compiti e capacità

## Emendamento 112

### Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Ciascuno Stato membro *istituisce o* designa un punto di contatto unico nazionale, che costituisce l'entità centrale incaricata di coordinare gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva.

*Emendamento*

1. Ciascuno Stato membro designa un *singolo* punto di contatto unico nazionale, che costituisce l'entità centrale incaricata di coordinare *e facilitare* gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva.

## Emendamento 113

### Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 2 – parte introduttiva

*Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che il loro punto di contatto unico sia *in grado di* svolgere almeno tutti i compiti seguenti:

*Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che il loro punto di contatto unico sia *attrezzato e abilitato a* svolgere almeno tutti i compiti

seguenti:

#### **Emendamento 114**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera a**

###### *Testo della Commissione*

a) ricevere e valutare le richieste di informazioni;

###### *Emendamento*

a) ricevere e valutare le richieste di informazioni ***nelle lingue notificate a norma dell'articolo 11, paragrafo 2;***

#### **Emendamento 115**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b**

###### *Testo della Commissione*

b) inoltrare le richieste di informazioni alle autorità di contrasto ***nazionali*** competenti e, se necessario, coordinare tra loro il trattamento di tali richieste e la comunicazione di informazioni a seguito di queste ultime;

###### *Emendamento*

b) inoltrare le richieste di informazioni alle autorità di contrasto competenti e, se necessario, coordinare tra loro il trattamento di tali richieste e la comunicazione di informazioni a seguito di queste ultime;

#### **Emendamento 116**

##### **Proposta di direttiva**

##### **Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera c**

###### *Testo della Commissione*

c) analizzare e strutturare le informazioni al fine di trasmetterle ai punti di contatto unici e, se del caso, alle autorità

###### *Emendamento*

c) analizzare e strutturare le informazioni al fine di trasmetterle ai punti di contatto unici e, se del caso, alle autorità

di contrasto di altri Stati membri;

di contrasto *competenti* di altri Stati membri;

### Emendamento 117

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) fornire, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ai punti di contatto unici *e, se del caso*, alle autorità di contrasto di altri Stati membri in conformità agli articoli 5 e 7;

##### *Emendamento*

d) fornire, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni ai punti di contatto unici *o* alle autorità di contrasto *competenti* di altri Stati membri in conformità agli articoli 5 e 7;

### Emendamento 118

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

a) il loro punto di contatto unico abbia accesso a tutte le informazioni di cui dispongono le loro autorità di contrasto, nella misura in cui ciò sia necessario per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente direttiva;

##### *Emendamento*

a) il loro punto di contatto unico abbia accesso a tutte le informazioni di cui dispongono le loro autorità di contrasto *competenti*, nella misura in cui ciò sia necessario per assolvere ai suoi compiti ai sensi della presente direttiva *e nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali di cui alla direttiva (UE) 2016/680*;

### Emendamento 119

#### Proposta di direttiva

#### Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

*Testo della Commissione*

c) il loro punto di contatto unico disponga **del** personale, **delle** risorse e **delle** capacità, anche di traduzione, **necessari** per svolgere i propri compiti in modo adeguato e rapido conformemente alla presente direttiva e in particolare ai termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

*Emendamento*

c) il loro punto di contatto unico disponga **di quanto necessario in termini di** personale **qualificato, strumenti operativi e** risorse **tecniche all'avanguardia, locali, infrastrutture, risorse finanziarie e** capacità, anche di traduzione, per svolgere i propri compiti in modo adeguato, **efficace** e rapido conformemente alla presente direttiva e in particolare ai termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

**Emendamento 120**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 15 – titolo**

*Testo della Commissione*

Composizione

*Emendamento*

**Organizzazione, composizione e formazione**

**Emendamento 121**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 15 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri determinano l'organizzazione e la composizione del proprio punto di contatto unico in modo tale che esso possa svolgere i compiti previsti dalla presente direttiva in modo efficiente ed efficace.

*Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

## Emendamento 122

### Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2 – parte introduttiva

#### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico sia composto da **rappresentanti** delle autorità di contrasto **nazionali** la cui partecipazione è necessaria per uno scambio adeguato e rapido di informazioni ai sensi della presente direttiva, compresi almeno gli organismi seguenti nella misura in cui lo Stato membro interessato è tenuto dalla legislazione pertinente a istituire **o designare** tali unità o uffici:

#### *Emendamento*

2. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico sia composto da **personale** delle **loro** autorità di contrasto **competenti** la cui partecipazione è necessaria per uno scambio adeguato e rapido di informazioni ai sensi della presente direttiva, compresi almeno gli organismi seguenti nella misura in cui lo Stato membro interessato è tenuto dalla legislazione pertinente **o da un accordo internazionale** a istituire tali unità o uffici:

## Emendamento 123

### Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**2 bis. Gli Stati membri assicurano che il personale che opera nel punto di contatto unico e le autorità di contrasto competenti siano adeguatamente qualificati per i loro compiti, al fine di consentire loro di svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri forniscono al personale delle autorità di contrasto competenti nel loro punto di contatto unico l'accesso a una formazione adeguata e regolare, in particolare per quanto riguarda:**

- a) il trattamento dei dati;**
- b) il diritto nazionale e dell'Unione nei settori della protezione dei dati e della riservatezza, nonché della giustizia e degli affari interni, in particolare per quanto**

*riguarda la cooperazione nell'attività di contrasto e il mandato e gli obiettivi di Europol ai fini dell'applicazione dell'articolo 12;*

*c) le lingue straniere.*

**Emendamento 124**  
**Proposta di direttiva**  
**Articolo 15 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 ter. La formazione di cui al paragrafo 2 bis può comprendere:*

*a) corsi di lingua, con particolare attenzione all'inglese e alle lingue ufficiali degli Stati membri con cui il punto di contatto unico ha più scambi;*

*b) formazione informatica, anche sull'uso corretto del software e delle banche dati pertinenti;*

*c) una settimana pratica presso Europol o presentazioni degli ufficiali di collegamento presso Europol;*

*d) strumenti pertinenti e corsi di formazione offerti dall'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL).*

**Emendamento 125**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

a) registrazione delle richieste di informazioni ricevute e inviate di cui agli articoli 5 e 8 e di qualsiasi altra

a) registrazione delle richieste di informazioni ricevute e inviate di cui agli articoli 5 e 8 e di qualsiasi altra

comunicazione con i punti di contatto unici e, se del caso, con le autorità di contrasto di altri Stati membri relativa a tali richieste, comprese le informazioni riguardanti i rifiuti nonché le richieste e i chiarimenti di cui rispettivamente all'articolo 6, paragrafi 2 e 3;

comunicazione con i punti di contatto unici e, se del caso, con le autorità di contrasto **competenti** di altri Stati membri relativa a tali richieste, comprese le informazioni riguardanti i rifiuti, **le richieste di riesame dei rifiuti**, nonché le richieste e i chiarimenti di cui rispettivamente all'articolo 6, paragrafi 2 e 3;

## Emendamento 126

### Proposta di direttiva

#### Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) registrazione delle comunicazioni tra il punto di contatto unico e le autorità di contrasto **nazionali** ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b);

##### *Emendamento*

b) registrazione delle comunicazioni tra il punto di contatto unico e le autorità di contrasto **competenti del proprio Stato membro** ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera b);

## Emendamento 127

### Proposta di direttiva

#### Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) registrazione delle comunicazioni di informazioni al punto di contatto unico e, se del caso, alle autorità di contrasto di altri Stati membri in conformità agli articoli 5, 7 e 8;

##### *Emendamento*

c) registrazione delle comunicazioni di informazioni al punto di contatto unico e, se del caso, alle autorità di contrasto **competenti** di altri Stati membri in conformità agli articoli 5, 7 e 8;

## Emendamento 128

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 16 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali trattati dal loro punto di contatto unico siano inseriti nel sistema di gestione dei casi solo per il tempo *necessario e proporzionato ai fini per i quali essi sono trattati e siano in seguito* definitivamente cancellati.

*Emendamento*

3. Gli Stati membri provvedono, *conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/680*, affinché i dati personali trattati dal loro punto di contatto unico siano inseriti nel sistema di gestione dei casi solo per il tempo *di cui necessitano le autorità per scaricarli. Una volta scaricati, i dati sono* definitivamente cancellati *per limitare al minimo indispensabile la doppia conservazione di tali dati. Il periodo di conservazione non supera le quattro settimane.*

**Emendamento 129**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 16 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 16 bis*

*Cooperazione tra punti di contatto unici*

1. *Gli Stati membri incoraggiano la cooperazione pratica tra i loro punti di contatto unici e le loro autorità di contrasto competenti ai fini della presente direttiva.*

2. *La Commissione organizza riunioni periodiche tra i punti di contatto unici almeno una volta all'anno al fine di favorire la condivisione delle migliori pratiche relative allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto.*



## Emendamento 130

### Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri forniscono alla Commissione statistiche sugli scambi di informazioni con altri Stati membri ai sensi della presente direttiva.

#### *Emendamento*

1. Entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri forniscono alla Commissione statistiche sugli scambi di informazioni con altri Stati membri ***avvenuti durante l'anno solare precedente*** ai sensi della presente direttiva.

## Emendamento 131

### Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera a

#### *Testo della Commissione*

a) il numero di richieste di informazioni presentate dal loro punto di contatto unico e dalle loro autorità di contrasto;

#### *Emendamento*

a) il numero di richieste di informazioni presentate dal loro punto di contatto unico e, ***se del caso***, dalle loro autorità di contrasto ***competenti***;

## Emendamento 132

### Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera b

#### *Testo della Commissione*

b) il numero di richieste di informazioni ricevute e a cui hanno risposto il punto di contatto unico e le loro autorità di contrasto, ripartito per richieste urgenti e non urgenti e per gli altri Stati membri che ricevono le informazioni;

#### *Emendamento*

b) il numero di richieste di informazioni ricevute e a cui hanno risposto il punto di contatto unico e le loro autorità di contrasto ***competenti***, ripartito per richieste urgenti e non urgenti e per gli altri Stati membri che ricevono le informazioni;

## Emendamento 133

### Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**2 bis.** *La Commissione compila le statistiche fornite dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1 e le mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio.*

## Emendamento 134

### Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'attuazione della presente direttiva **entro [data di entrata in vigore + 3 anni]**.

1. **Entro [data di entrata in vigore + 2 anni] la** Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'attuazione della presente direttiva, **contenente informazioni dettagliate su come ciascuno Stato membro l'ha attuata. Nell'elaborare detta relazione, la Commissione presta particolare attenzione all'efficacia dello scambio di informazioni tra le autorità competenti, ai motivi di rifiuto delle richieste di informazioni, in particolare quando la richiesta non rientra nell'ambito degli obiettivi della presente direttiva, nonché all'osservanza delle disposizioni sulla protezione dei dati e sul trasferimento di informazioni a Europol.**

## Emendamento 135

### Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. **La** Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'efficacia **e dell'efficienza** della presente direttiva **entro [data di entrata in vigore + 5 anni]**. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite dagli Stati membri e di qualsiasi altra informazione pertinente relativa al recepimento e all'attuazione della presente direttiva. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide in merito al seguito adeguato, compresa, se **necessario**, una proposta legislativa.

#### *Emendamento*

2. **Entro [data di entrata in vigore + 4 anni] e successivamente ogni tre anni, la** Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dell'efficacia della presente direttiva, **in particolare per quanto riguarda il suo impatto sulla cooperazione nell'attività di contrasto, gli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c), e la protezione dei dati personali.** La Commissione tiene conto delle informazioni fornite dagli Stati membri e di qualsiasi altra informazione pertinente relativa al recepimento e all'attuazione della presente direttiva, **compresi, se del caso, gli ostacoli pratici che ne intralciano l'effettiva attuazione.** Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide in merito al seguito adeguato, compresa, se **opportuno**, una proposta legislativa.

## Emendamento 136

### Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [data di entrata in vigore + **2 anni**]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [data di entrata in vigore + **12 mesi**]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

## **Emendamento 137**

### **Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2**

#### *Testo della Commissione*

Essi applicano tali disposizioni a decorrere da tale data. Tuttavia essi applicano l'articolo 13 a partire dal [data di entrata in vigore + 4 anni].

#### *Emendamento*

Essi applicano tali disposizioni a decorrere da tale data. Tuttavia essi applicano l'articolo 13 a partire dal [data di entrata in vigore + 2 anni].

## MOTIVAZIONE

L'8 dicembre 2022 la Commissione ha presentato la sua proposta di *direttiva relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto competenti degli Stati membri, che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio*. Insieme alle proposte di regolamento sullo scambio automatizzato di dati per la cooperazione di polizia ("Prüm II") e di raccomandazione del Consiglio sulla cooperazione operativa di polizia, la legislazione proposta rientra nell'ambito del "Codice di cooperazione di polizia dell'UE".

L'obiettivo della proposta di direttiva è **rafforzare la sicurezza interna all'interno dell'Unione** prevedendo regole e procedure chiare, nonché le tempistiche per lo scambio transfrontaliero di informazioni da parte della polizia e di altre autorità di contrasto degli Stati membri. La proposta rafforza inoltre il ruolo di Europol nel processo, obbligando le autorità a utilizzare l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni dell'Agenzia ("SIENA") e a inviare a Europol copie di tutte le informazioni relative ai reati che rientrano nell'ambito di sua competenza.

La proposta di direttiva si basa sull'**attuale quadro giuridico**, vale a dire la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985<sup>1</sup>, in particolare sui suoi articoli 39 e 46, e sulla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio<sup>2</sup> ("Decisione quadro svedese"), che ha parzialmente sostituito tali disposizioni e introdotto nuove regole per lo scambio di informazioni e intelligence tra le autorità di contrasto competenti degli Stati membri. Entrambe le leggi sono in vigore da oltre quindici anni, ma **non sono state sfruttate appieno a causa di differenze che hanno creato incertezza giuridica** nella pratica.

Il **relatore accoglie favorevolmente la proposta della Commissione** di aggiornare il quadro giuridico per lo scambio di informazioni sull'attività di contrasto e armonizzare le regole per tali scambi, facilitando e assicurando scambi di informazioni adeguati e rapidi. Il relatore concorda con i **diversi elementi della proposta, ma propone una serie di modifiche e integrazioni** volte a migliorare il testo e aumentare il livello di ambizione.

In primo luogo, il relatore propone di **estendere l'ambito di applicazione dai reati gravi a tutti i reati**. Non solo una limitazione ai reati gravi, come proposta dalla Commissione, consentirebbe meno scambi rispetto alla decisione quadro svedese, che copre tutti i reati. Avrebbe anche un impatto sull'interazione tra il regolamento Prüm II e la direttiva, poiché il primo si applica a tutti i reati e le autorità non potrebbero quindi basarsi sulla direttiva quando richiedono i dati effettivi se la richiesta per la quale hanno ricevuto un riscontro positivo (hit) quando interrogano la banca dati di un altro Stato membro nell'ambito di Prüm riguardava un reato non grave.

In secondo luogo, per garantire un rapido scambio di informazioni, è giustificato stabilire termini armonizzati. Al tempo stesso, è necessario mantenere tali termini proporzionati per

---

<sup>1</sup> Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).

<sup>2</sup> Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (**GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89**).

consentire al punto di contatto unico (SPoC) o alle autorità di contrasto competenti di fornire le informazioni richieste. Il relatore ritiene giustificato l'approccio graduale proposto dalla Commissione, ma ritiene che **i termini dovrebbero essere ulteriormente definiti** e divisi in **cinque categorie**, tenuto conto dell'urgenza della richiesta, della tipologia di reato, del livello di disponibilità (accesso diretto o indiretto) e della necessità di richiedere l'autorizzazione giudiziaria. Dovrebbe essere data priorità alle richieste urgenti relative a informazioni concernenti un reato grave, alle quali il punto di contatto unico o l'autorità destinatari della richiesta possono accedere direttamente (otto ore), mentre il termine di dieci giorni dovrebbe applicarsi a tutte le richieste non urgenti che richiedono l'autorizzazione giudiziaria. Per garantire che le richieste trasmesse direttamente a un'autorità di contrasto competente in un altro Stato membro siano trattate con lo stesso livello di importanza, il relatore propone inoltre di applicare gli **stessi termini per gli scambi diretti tra autorità di contrasto**.

In terzo luogo, data la sensibilità dei dati personali che saranno scambiati ai sensi della presente direttiva, è importante fornire un **solido quadro di protezione dei dati**. Tutti gli scambi ai sensi della presente direttiva devono essere conformi alla **direttiva (UE) 2016/680** ("direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (LED)"), ad eccezione del trattamento dei dati da parte di Europol, a cui si applicano le norme specifiche sulla protezione dei dati di Europol stabilite nel regolamento (UE) 2016/794. È particolarmente importante che gli Stati membri rispettino i loro obblighi ai sensi dell'articolo 5 della direttiva LED e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva LED, che impongono loro di fissare termini adeguati per la conservazione dei dati e di assicurarsi che i dati non siano più conservati in una forma che consente l'identificazione degli interessati rispetto a quanto necessario ai fini del trattamento. Rispondendo alla preoccupazione espressa dal Garante europeo della protezione dei dati nel suo parere sul progetto di legge, il progetto di relazione chiarisce inoltre che le categorie di dati scambiati per categoria di interessati devono essere in linea con l'allegato II del regolamento (UE) 2016/794. Di conseguenza, le categorie di dati che possono essere scambiati sulle vittime e sui testimoni saranno più limitate di quelle sugli indagati.

In quarto luogo, il relatore desidera sottolineare che la **fiducia tra le autorità cooperanti** è importante per uno scambio di informazioni adeguato e rapido tanto quanto strutture funzionanti, canali di comunicazione sicuri e termini armonizzati. La fiducia si costruisce attraverso i contatti personali, la conoscenza delle strutture organizzative interne, dei metodi di lavoro e degli approcci investigativi. A tal fine, il relatore ritiene che la direttiva dovrebbe anche incoraggiare gli Stati membri a scambiare le migliori pratiche sulla cooperazione esistente (come i progetti transfrontalieri pertinenti e gli accordi bilaterali/multilaterali) e a offrire formazione e programmi di scambio pertinenti alle loro autorità di contrasto. Per i rappresentanti nei punti di contatto unici, **gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a offrire corsi di formazione pertinenti**. Ciò richiede l'aggiunta di una base giuridica – articolo 87, paragrafo 2, lettera b), alla direttiva. Gli Stati membri sono invitati ad **affrontare anche altri ostacoli pratici incontrati dagli ufficiali in prima linea** coinvolti in operazioni transfrontaliere nel loro lavoro quotidiano. Questi possono variare dalle barriere linguistiche alla mancanza di accesso mobile a canali di comunicazione sicuri o alla scarsa copertura della rete nelle regioni di confine.

Infine, il relatore propone di introdurre le seguenti modifiche:

- la **notifica** da parte degli Stati membri alla Commissione e la **pubblicazione degli elenchi delle autorità di contrasto competenti designate** che potranno inviare e

ricevere direttamente richieste di informazioni;

- la **disponibilità di SIENA su dispositivi mobili** per facilitare lo scambio di informazioni tra gli ufficiali in prima linea, soprattutto nelle regioni di confine;
- la **riduzione dei termini di recepimento** (12 mesi) e **segnalazione** (due anni e quattro anni).

14.7.2022

## PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL CONTROLLO DEI BILANCI

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio  
(COM(2021)0782 – C9-0457/2021 – 2021/0411(COD))

Relatrice per parere: Caterina Chinnici

### EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

#### Emendamento 1

##### Proposta di direttiva Considerando 1

###### *Testo della Commissione*

(1) Le minacce transnazionali determinate da attività criminali richiedono una risposta coordinata, mirata e adeguata. Se da un lato le autorità nazionali che operano sul campo sono in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, dall'altro l'azione a livello dell'Unione è fondamentale per garantire una cooperazione efficiente ed efficace, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni. Inoltre il problema della criminalità organizzata, e del terrorismo in particolare, dimostra con la massima evidenza il legame tra sicurezza interna ed esterna. Tali minacce, che si propagano oltre frontiera, assumono la forma di gruppi criminali organizzati e terroristici dediti a un'ampia gamma di attività

###### *Emendamento*

(1) Le minacce transnazionali determinate da attività criminali richiedono una risposta coordinata, mirata e adeguata. Se da un lato le autorità nazionali che operano sul campo sono in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, dall'altro l'azione a livello dell'Unione è fondamentale per garantire una cooperazione efficiente ed efficace, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni. ***Oltre alla cooperazione tra le autorità nazionali, è altresì importante sottolineare la necessità che tali autorità proseguano e rafforzino la loro cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, in particolare l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l'Agenzia dell'Unione europea***



criminose.

*per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e la Procura europea (EPPO), in conformità delle norme in vigore contenute nella legislazione dell'Unione, in particolare nei regolamenti (UE, Euratom) nn. 883/2013, (UE) 2016/794, (EU) 2017/1939 e (UE) 2019/1896. A tale riguardo è altresì fondamentale che gli Stati membri siano chiamati a fare un uso più efficace e regolare della lista nera dell'Unione e a condividere le informazioni in modo trasparente al fine di proteggere più efficacemente gli interessi finanziari e le risorse di bilancio dell'Unione dalle frodi.* Inoltre il problema della criminalità organizzata, e del terrorismo in particolare, dimostra con la massima evidenza il legame tra sicurezza interna ed esterna. Tali minacce, che si propagano oltre frontiera, assumono la forma di gruppi criminali organizzati e terroristici dediti a un'ampia gamma di attività criminose.

## **Emendamento 2**

### **Proposta di direttiva Considerando 2**

#### *Testo della Commissione*

(2) In uno spazio senza controlli alle frontiere interne i funzionari di polizia di uno Stato membro dovrebbero avere, nel quadro del diritto applicabile dell'Unione e nazionale, la possibilità di ottenere un accesso equivalente alle informazioni a disposizione dei loro colleghi in un altro Stato membro. A questo proposito le autorità di contrasto dovrebbero poter cooperare efficacemente e automaticamente in tutta l'Unione. Pertanto una componente essenziale delle misure che sostengono la sicurezza pubblica in uno spazio interdipendente senza controlli alle frontiere interne è rappresentata dalla

#### *Emendamento*

(2) In uno spazio senza controlli alle frontiere interne i funzionari di polizia di uno Stato membro dovrebbero avere, nel quadro del diritto applicabile dell'Unione e nazionale, la possibilità di ottenere un accesso equivalente alle informazioni a disposizione dei loro colleghi in un altro Stato membro. A questo proposito le autorità di contrasto dovrebbero poter cooperare efficacemente e automaticamente in tutta l'Unione. Pertanto una componente essenziale delle misure che sostengono la sicurezza pubblica in uno spazio interdipendente senza controlli alle frontiere interne è rappresentata dalla

cooperazione di polizia nell'ambito dello scambio di informazioni pertinenti ai fini dell'attività di contrasto. Lo scambio di informazioni sulla criminalità e sulle attività criminali, incluso il terrorismo, persegue l'obiettivo generale di proteggere la sicurezza delle persone fisiche.

cooperazione di polizia nell'ambito dello scambio di informazioni pertinenti ai fini dell'attività di contrasto. Lo scambio di informazioni sulla criminalità e sulle attività criminali, incluso il terrorismo, persegue l'obiettivo generale di proteggere la sicurezza delle persone fisiche. ***Un efficace scambio di informazioni contribuisce altresì alla lotta contro l'economia sommersa, la criminalità finanziaria, le frodi e il riciclaggio di denaro.***

### Emendamento 3

#### Proposta di direttiva Considerando 11

##### *Testo della Commissione*

(11) Anche se i punti di contatto unici di ciascuno Stato membro dovrebbero in ogni caso avere la possibilità di presentare richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro, ai fini di un'applicazione più flessibile della normativa, è opportuno consentire agli Stati membri di decidere che, in aggiunta, anche le loro autorità di contrasto possono presentare tali richieste. Affinché i punti di contatto unici possano svolgere le rispettive funzioni di coordinamento ai sensi della presente direttiva, è tuttavia necessario che, qualora uno Stato membro adotti una siffatta decisione, il suo punto di contatto unico sia messo al corrente, mettendolo sempre in copia, di tutte le richieste presentate nonché di tutte le comunicazioni ad esse relative.

##### *Emendamento*

(11) Anche se i punti di contatto unici di ciascuno Stato membro dovrebbero in ogni caso avere la possibilità di presentare richieste di informazioni al punto di contatto unico di un altro Stato membro, ai fini di un'applicazione più flessibile della normativa, è opportuno consentire agli Stati membri di decidere che, in aggiunta, anche le loro autorità di contrasto possono presentare tali richieste ***conformemente alla procedura stabilita in uno specifico quadro giuridico nazionale.*** Affinché i punti di contatto unici possano svolgere le rispettive funzioni di coordinamento ai sensi della presente direttiva, è tuttavia necessario che, qualora uno Stato membro adotti una siffatta decisione, il suo punto di contatto unico sia messo al corrente, mettendolo sempre in copia, di tutte le richieste presentate nonché di tutte le comunicazioni ad esse relative.

### Emendamento 4

#### Proposta di direttiva Considerando 16

(16) È particolarmente importante che la protezione dei dati personali, conformemente al diritto dell'Unione, sia garantita in relazione a tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva. A tal fine le norme della presente direttiva dovrebbero essere allineate alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>60</sup>. In particolare è opportuno specificare che qualsiasi dato personale scambiato dai punti di contatto unici e dalle autorità di contrasto deve rimanere limitato alle categorie di dati elencati nella sezione B, punto 2, dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>61</sup>. Inoltre, per quanto possibile, tali dati personali dovrebbero essere distinti in base al loro grado di affidabilità ed esattezza, scindendo i fatti dalle valutazioni personali, al fine di garantire la protezione delle persone, così come la qualità e l'affidabilità delle informazioni scambiate. Se errati, i dati personali dovrebbero essere rettificati o cancellati senza indugio. Tale rettifica o cancellazione, nonché qualsiasi altro trattamento dei dati personali in relazione alle attività previste dalla presente direttiva, dovrebbero essere effettuati nel rispetto delle norme applicabili del diritto dell'Unione, in particolare della direttiva (UE) 2016/680 e **del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio**<sup>62</sup>, che la presente direttiva lascia inalterate.

---

<sup>60</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del

(16) È particolarmente importante che la protezione dei dati personali, conformemente al diritto dell'Unione, sia garantita in relazione a tutti gli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva. A tal fine le norme della presente direttiva dovrebbero essere allineate alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>60</sup>. In particolare è opportuno specificare che qualsiasi dato personale scambiato dai punti di contatto unici e dalle autorità di contrasto deve rimanere limitato alle categorie di dati elencati nella sezione B, punto 2, dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>61</sup>. Inoltre, per quanto possibile, tali dati personali dovrebbero essere distinti in base al loro grado di affidabilità ed esattezza, scindendo i fatti dalle valutazioni personali, al fine di garantire la protezione delle persone, così come la qualità e l'affidabilità delle informazioni scambiate. Se errati, i dati personali dovrebbero essere rettificati o cancellati senza indugio. Tale rettifica o cancellazione, nonché qualsiasi altro trattamento dei dati personali in relazione alle attività previste dalla presente direttiva, dovrebbero essere effettuati nel rispetto delle norme applicabili del diritto dell'Unione, in particolare della direttiva (UE) 2016/680, che la presente direttiva lascia inalterate.

---

<sup>60</sup> Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del

Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

<sup>61</sup> Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

<sup>62</sup> ***Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).***

Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

<sup>61</sup> Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

#### *Motivazione*

*Il riferimento al GDPR non è pertinente per il trattamento dei dati personali previsto dalla presente proposta; si veda anche il parere del GEPD.*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di direttiva Considerando 18**

#### *Testo della Commissione*

(18) Costituisce una priorità l'ulteriore sviluppo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) come hub centrale dell'Unione per lo scambio di informazioni sulla criminalità. Per questo motivo, quando sono scambiate informazioni o comunicazioni correlate, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in base a una richiesta di informazioni presentata a un punto di contatto unico o a un'autorità di contrasto o

#### *Emendamento*

(18) Costituisce una priorità l'ulteriore sviluppo dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) come hub centrale dell'Unione per lo scambio di informazioni sulla criminalità. Per questo motivo, quando sono scambiate informazioni o comunicazioni correlate, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga in base a una richiesta di informazioni presentata a un punto di contatto unico o a un'autorità di contrasto o

di propria iniziativa, è opportuno inviarne una copia a Europol, ma solo nella misura in cui si tratti di reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi dell'Agenzia. In pratica ciò **può** essere fatto segnando come impostazione predefinita la casella corrispondente di SIENA.

di propria iniziativa, è opportuno inviarne una copia a Europol, ma solo nella misura in cui si tratti di reati che rientrano nell'ambito degli obiettivi dell'Agenzia. In pratica ciò **dovrebbe** essere fatto segnando come impostazione predefinita la casella corrispondente di SIENA. **È opportuno stabilire disposizioni simili per la Procura europea (EPPO), per l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e per l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) all'interno dei rispettivi ambiti di competenza.**

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

(19) È necessario porre rimedio alla proliferazione dei canali di comunicazione utilizzati per la trasmissione di informazioni sull'attività di contrasto tra gli Stati membri e delle relative comunicazioni, poiché essa ostacola lo scambio adeguato e rapido di tali informazioni. Pertanto il ricorso all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni denominata SIENA, gestita da Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794, dovrebbe essere reso obbligatorio per tutte le trasmissioni e comunicazioni di cui alla presente direttiva, inclusi l'invio di richieste di informazioni presentate ai punti di contatto unici e direttamente alle autorità di contrasto, la comunicazione di informazioni in base a tali richieste e di propria iniziativa, le comunicazioni riguardanti i rifiuti e i chiarimenti, nonché le copie inviate ai punti di contatto unici e a Europol. A tal fine tutti i punti di contatto unici, nonché tutte le autorità di contrasto che potrebbero intervenire in tali scambi, dovrebbero essere direttamente collegati a

#### *Emendamento*

(19) È necessario porre rimedio alla proliferazione dei canali di comunicazione utilizzati per la trasmissione di informazioni sull'attività di contrasto tra gli Stati membri e delle relative comunicazioni, poiché essa ostacola lo scambio adeguato e rapido di tali informazioni. Pertanto **è giustificato** il ricorso all'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni denominata SIENA, gestita da Europol conformemente al regolamento (UE) 2016/794, **il canale per lo scambio di informazioni principale** e obbligatorio per tutte le trasmissioni e comunicazioni di cui alla presente direttiva, inclusi l'invio di richieste di informazioni presentate ai punti di contatto unici e direttamente alle autorità di contrasto, la comunicazione di informazioni in base a tali richieste e di propria iniziativa, le comunicazioni riguardanti i rifiuti e i chiarimenti, nonché le copie inviate ai punti di contatto unici e a Europol. A tal fine tutti i punti di contatto unici, nonché tutte le autorità di contrasto che potrebbero intervenire in tali scambi,

SIENA. A questo proposito è *opportuno tuttavia prevedere un periodo di transizione per consentire* l'attuazione completa di SIENA.

dovrebbero essere direttamente collegati a SIENA. A questo proposito è *essenziale che* l'attuazione completa di SIENA *avvenga al più tardi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. L'attuazione completa di SIENA comporta un cambiamento significativo delle pratiche attuali di alcuni Stati membri e richiede ampie riforme del sistema d'informazione nazionale nonché la formazione del personale, che a sua volta necessita di risorse aggiuntive.*

## Emendamento 7

### Proposta di direttiva Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) Al fine di semplificare, agevolare e gestire meglio i flussi di informazioni, ciascuno degli Stati membri dovrebbe istituire o designare un punto di contatto unico competente per il coordinamento degli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva. I punti di contatto unici dovrebbero in particolare contribuire ad attenuare la frammentazione del panorama delle autorità di contrasto, soprattutto in relazione ai flussi di informazioni, in risposta alla crescente necessità di contrastare congiuntamente le attività criminali transfrontaliere, quali il traffico di droga e il terrorismo. Per consentire ai punti di contatto di svolgere efficacemente le rispettive funzioni di coordinamento per quanto riguarda lo scambio transfrontaliero di informazioni ai fini dell'attività di contrasto ai sensi della presente direttiva, è opportuno assegnare loro una serie di compiti specifici minimi e dotarli di alcune capacità minime.

#### *Emendamento*

(20) Al fine di semplificare, agevolare e gestire meglio i flussi di informazioni, ciascuno degli Stati membri dovrebbe istituire o designare un punto di contatto unico competente per il coordinamento degli scambi di informazioni ai sensi della presente direttiva. I punti di contatto unici dovrebbero in particolare contribuire ad attenuare la frammentazione del panorama delle autorità di contrasto, soprattutto in relazione ai flussi di informazioni, in risposta alla crescente necessità di contrastare congiuntamente le attività criminali transfrontaliere, quali il traffico di droga e il terrorismo. Per consentire ai punti di contatto di svolgere efficacemente le rispettive funzioni di coordinamento per quanto riguarda lo scambio transfrontaliero di informazioni ai fini dell'attività di contrasto ai sensi della presente direttiva, è opportuno assegnare loro una serie di compiti specifici minimi e dotarli di alcune capacità minime. ***È importante produrre una valutazione dei costi dei punti di contatto unici in una fase iniziale, garantendo la massima accuratezza possibile, al fine di potersi preparare in modo completo all'impatto e***

*all'attuazione delle riforme proposte. A tale riguardo è opportuno che il finanziamento delle necessarie riforme delle TIC sia pienamente coperto dal Fondo Sicurezza interna, nel rispetto della sana gestione finanziaria e salvaguardando gli interessi economici dell'Unione.*

## **Emendamento 8**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – punto 2 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c bis) i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, intesi come tutti i redditi, le spese e i beni coperti, acquisiti o dovuti al bilancio dell'Unione, ai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione stabiliti nei trattati e ai bilanci gestiti e controllati dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione;*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 2 – punto 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(6) "dati personali": i dati personali quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, *del regolamento (UE) 2016/679.*

(6) "dati personali": i dati personali quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, *della direttiva (UE) 2016/680.*

*Motivazione*

*Non il riferimento al GDPR, ma il riferimento alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie risulta pertinente per il trattamento dei dati personali previsto dalla presente proposta.*

## **Emendamento 10**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1**

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico e, qualora lo decidano, le loro autorità di contrasto presentino richieste di informazioni ai punti di contatto unici degli altri Stati membri conformemente alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

*Emendamento*

1. Gli Stati membri provvedono affinché il loro punto di contatto unico e, qualora lo decidano **e stabiliscano in uno specifico quadro giuridico nazionale**, le loro autorità di contrasto presentino richieste di informazioni ai punti di contatto unici degli altri Stati membri conformemente alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

**Emendamento 11**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

Qualora abbia **deciso** che, oltre al suo punto di contatto unico, anche le sue autorità di contrasto possano presentare richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri, uno Stato membro provvede affinché tali autorità inviino, contestualmente alla presentazione di tali richieste, una copia delle stesse e di qualsiasi altra comunicazione ad esse relativa al punto di contatto unico di tale Stato membro.

*Emendamento*

Qualora abbia **stabilito in uno specifico quadro giuridico nazionale** che, oltre al suo punto di contatto unico, anche le sue autorità di contrasto possano presentare richieste di informazioni ai punti di contatto unici di altri Stati membri, uno Stato membro provvede affinché tali autorità inviino, contestualmente alla presentazione di tali richieste, una copia delle stesse e di qualsiasi altra comunicazione ad esse relativa al punto di contatto unico di tale Stato membro.

**Emendamento 12**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

(a) le informazioni sono essenziali per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro;

*Emendamento*

(a) le informazioni sono essenziali per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica **dell'Unione o** di uno Stato membro;



## Emendamento 13

### Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

(c) **sette** giorni di calendario per tutte le richieste non urgenti.

*Emendamento*

(c) **cinque** giorni di calendario per tutte le richieste non urgenti.

## Emendamento 14

### Proposta di direttiva Articolo 8 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### **Articolo 8 bis**

**Scambio di informazioni e procedure a norma dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea**

**Le autorità di uno Stato membro soggetto a una procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1 o 2, del trattato sull'Unione europea che desiderano richiedere informazioni a un altro Stato membro tramite il punto di contatto unico presentano la loro richiesta a Europol per la valutazione prima di poter essere indirizzata al punto di contatto unico dell'altro Stato membro.**

*L'articolo 8 bis è inserito al capo IV, prima dell'articolo 9.*

## Emendamento 15

### Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri assicurano che, quando il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto inviano richieste di informazioni, forniscono informazioni in a seguito di tali richieste, comunicano

*Emendamento*

1. Gli Stati membri assicurano che, quando il loro punto di contatto unico o le loro autorità di contrasto inviano richieste di informazioni, forniscono informazioni in a seguito di tali richieste, comunicano

informazioni di propria iniziativa o trasmettono altre comunicazioni ad esse relative ai sensi dei capi II e III o dell'articolo 12, si avvalgano di SIENA.

informazioni di propria iniziativa o trasmettono altre comunicazioni ad esse relative ai sensi dei capi II e III o dell'articolo 12, si avvalgano **solamente** di SIENA.

## Emendamento 16

### Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 3 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(c) il loro punto di contatto unico disponga del personale, delle risorse e delle capacità, anche di traduzione, necessari per **svolgere i** propri compiti **in modo adeguato e rapido** conformemente alla presente direttiva e in particolare ai termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

#### *Emendamento*

(c) il loro punto di contatto unico disponga del personale, delle risorse **tecniche e finanziarie, dei locali, delle infrastrutture** e delle capacità, anche di traduzione, necessari per **l'efficace, adeguato e rapido espletamento dei** propri compiti conformemente alla presente direttiva e in particolare ai termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri forniscono alla Commissione statistiche sugli scambi di informazioni con altri Stati membri ai sensi della presente direttiva.

#### *Emendamento*

1. Entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri forniscono alla Commissione statistiche sugli scambi di informazioni con altri Stati membri ai sensi della presente direttiva. **Le statistiche presentate dagli Stati membri sono messe a disposizione del Parlamento europeo.**

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 – lettera d

#### *Testo della Commissione*

(d) il numero di casi in cui i termini di

#### *Emendamento*

(d) il numero di casi in cui i termini di

cui all'articolo 5, paragrafo 1, non sono stati rispettati *a causa della necessità di ottenere un'autorizzazione giudiziaria a norma dell'articolo 5, paragrafo 2*, ripartito per gli Stati membri che hanno presentato le richieste di informazioni in questione.

## Emendamento 19

### Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

cui all'articolo 5, paragrafo 1, non sono stati rispettati, ripartito *per tipo di scostamento* per gli Stati membri o per gli organi o gli organismi dell'Unione che hanno presentato le richieste di informazioni in questione.

*Emendamento*

**2 bis.** *La Commissione elabora le statistiche e le utilizza ai fini dell'obbligo in materia di relazioni di cui all'articolo 18. Le statistiche elaborate sono messe a disposizione del Parlamento europeo.*

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'attuazione della presente direttiva entro [*data di entrata in vigore + 3 anni*].

*Emendamento*

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull'attuazione della presente direttiva entro [*data di entrata in vigore + 3 anni*]. **La relazione contiene informazioni dettagliate sull'attuazione della presente direttiva per ciascuno Stato membro.**

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una

*Emendamento*

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una

relazione di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della presente direttiva entro [data di entrata in vigore + 5 anni]. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite dagli Stati membri e di qualsiasi altra informazione pertinente relativa al recepimento e all'attuazione della presente direttiva. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide in merito al seguito adeguato, compresa, se necessario, una proposta legislativa.

relazione di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della presente direttiva entro [data di entrata in vigore + 5 anni]. La Commissione tiene conto delle informazioni fornite dagli Stati membri e di qualsiasi altra informazione pertinente relativa al recepimento e all'attuazione della presente direttiva, **con specifico riguardo agli obblighi di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c)**. Sulla base di tale valutazione, la Commissione decide in merito al seguito adeguato, compresa, se necessario, una proposta legislativa, **incluso il potenziale allargamento dell'ambito di applicazione della presente direttiva.**

#### *Motivazione*

*La relazione della Commissione dovrebbe contenere informazioni che permettono al Parlamento europeo e al Consiglio di prendere in considerazione i risultati della presente direttiva e la possibilità di estenderne il suo ambito di applicazione secondo quanto necessario.*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Essi applicano tali disposizioni a decorrere da tale data. Tuttavia essi applicano l'articolo 13 a partire dal [data di entrata in vigore + 4 anni].

##### *Emendamento*

Essi applicano tali disposizioni a decorrere da tale data. Tuttavia essi applicano l'articolo 13 a partire dal [data di entrata in vigore + 3 anni].



## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

<b>Titolo</b>	Scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e abrogazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio
<b>Riferimenti</b>	COM(2021)0782 – C9-0457/2021 – 2021/0411(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 27.1.2022
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	CONT 27.1.2022
<b>Relatore(trice) per parere</b> Nomina	Caterina Chinnici 21.2.2022
<b>Esame in commissione</b>	15.6.2022
<b>Approvazione</b>	13.7.2022
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 20 -: 1 0: 0
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Matteo Adinolfi, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Jean-François Jalkh, Sándor Rónai, Tomáš Zdechovský
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Maria Grapini, Sophia in 't Veld, David Lega, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Tsvetelina Penkova, Viola von Cramon-Taubadel, Michal Wiezik
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Malte Gallée, Andželika Anna Mozdżanowska, Jörgen Warborn

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

20	+
ECR	Andželika Anna Mozdżanowska
ID	Matteo Adinolfi
PPE	Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, David Lega, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov, Jörgen Warborn, Tomáš Zdechovský
RENEW	Gilles Boyer, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld, Michal Wiezik
S&D	Isabel García Muñoz, Maria Grapini, Tsvetelina Penkova, Sándor Rónai
VERTS/ALE	Daniel Freund, Malte Gallée, Viola von Cramon-Taubadel

1	-
ID	Jean-François Jalkh

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti

## PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

<b>Titolo</b>	Scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e abrogazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio	
<b>Riferimenti</b>	COM(2021)0782 – C9-0457/2021 – 2021/0411(COD)	
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	9.12.2021	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	LIBE 27.1.2022	
<b>Commissioni competenti per parere</b> Annuncio in Aula	BUDG 27.1.2022	CONT 27.1.2022
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	BUDG 13.1.2022	
<b>Relatori</b> Nomina	Lena Düpont 31.3.2022	
<b>Esame in commissione</b>	27.6.2022	10.10.2022
<b>Approvazione</b>	10.10.2022	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 42 –: 12 0: 1	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Abir Al-Sahlani, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Malin Björk, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Patricia Chagnon, Clare Daly, Andrzej Halicki, Evin Incir, Assita Kanko, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Emil Radev, Paulo Rangel, Terry Reintke, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Isabel Santos, Birgit Sippel, Sara Skytvedal, Vincenzo Sofo, Ramona Strugariu, Tomas Tobé, Yana Toom, Milan Uhrík, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Romeo Franz, Erik Marquardt, Peter Pollák, Michal Šimečka, Paul Tang, Róza Thun und Hohenstein, Miguel Urbán Crespo	
<b>Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale</b>	Gilles Boyer, Jonás Fernández, Vlad Gheorghe, Hannes Heide, Eero Heinäluoma, Othmar Karas, Georgios Kyrtos, Karsten Lucke, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Simone Schmiedtbauer, Ralf Seekatz, Ivan Štefanec	
<b>Deposito</b>	13.10.2022	



**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE  
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

42	+
ECR	Assita Kanko, Vincenzo Sofo
ID	Antonio Maria Rinaldi,
PPE	Andrzej Halicki, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Peter Pollák, Emil Radev, Paulo Rangel, Karlo Ressler, Simone Schmiedtbauer, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Ivan Štefanec, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos
RENEW	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Gilles Boyer, Vlad Gheorghe, Georgios Kyrtos, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Róza Thun und Hohenstein, Yana Toom
S&D	Pietro Bartolo, Jonás Fernández, Hannes Heide, Eero Heinäluoma, Evin Incir, Karsten Lucke, Javier Moreno Sánchez, Evelyn Regner, Isabel Santos, Birgit Sippel, Paul Tang, Elena Yoncheva

12	-
ID	Patricia Chagnon
THE LEFT	Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Clare Daly, Miguel Urbán Crespo
VERTS/ALE	Patrick Breyer, Saskia Briemont, Romeo Franz, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Terry Reintke, Diana Riba i Giner

1	0
NI	Milan Uhrík

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti